

CLXXXVIII.

TORNATA DEL 23 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Congedo* — *Messaggio del Presidente dell'a Camera dei Deputati* — *Giuramento del Senatore monsignor Novasconi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa* — *Considerazioni del Senatore Di Revel contro il matrimonio civile* — *Discorso del Senatore Cadorna in risposta ai vari oppositori del matrimonio civile* — *Osservazioni del Senatore Sclopis in risposta ai propugnatori del medesimo* — *Parole del Senatore Amari per un fatto personale* — *Presentazione di sei progetti di legge* — *Riserva del Senatore Corsi* — *Dichiarazione del Senatore Monsignor Di Giacomo* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono eziandio i Ministri della Guerra, dell'Interno, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Lo stesso legge una lettera del Senatore Strozzi che per ragioni di famiglia domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Debbo render conto al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, con cui egli trasmette il progetto di legge iniziato e votato dalla Camera stessa per un assegnamento a favore dei danneggiati politici del 1820.

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta del 21 marzo 1865 concernente *Assegnamenti a favore dei danneggiati politici del 1820*, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesta assemblea.

» Lo scrivente profferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della distintissima sua considerazione.

Il Presidente
G. B. CASSINIS. »

Informato che trovasi nelle nostre aule monsignor Novasconi, vescovo di Cremona, i cui titoli già sono stati verificati e ammessi dal Senato, invito i signori Senatori Di Calabiana e Quarelli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento,

(Introdotta nell'aula dai due suddetti Senatori monsignor Novasconi, presta giuramento nella solita forma.)

Do atto a monsignor Novasconi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

La parola appartiene in primo luogo al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori Senatori. Ella è forse temerità la mia di prendere la parola in questa discussione che dura da più di, nella quale sorsere a parlare uomini eminenti e per cognizione e per eloquenza.

Però se ho domandato la parola egli si è meno per la speranza di condurre nella discussione qualche nuovo elemento, oppure di apportare qualche luce che valga

a ritrarre taluno dalla propria opinione, quanto perchè credo debito mio di non tacere in una questione di tanta rilevanza, sulla quale or sono 12 anni ho interloquuto ed interloquiro ora nello stesso senso e colla stessa conclusione. Quindi il mio dire non ha per oggetto se non che di giustificare il mio voto.

Io non entrero, o Signori, in ciò che può toccare alla religione, alla credenza dei cattolici. Cattolico, io m'inchino laddove trovo che il supremo gerarca in un coll'episcopato quasi unanime, il supremo pastore col suo gregge battono la stessa via, nè mi rimuoverò da questa allorchè possanvi essere pecore che mandino belati diversi da quelli dell'intero gregge.

Lasciando quindi dall'un canto le questioni di credenza, mi atterro soltanto a quelle che possano riferirsi alla politica e alla morale.

Avanti tutto dirò come per me vi sia una questione preliminare, la quale m'impedisce di dare il voto a questo schema di legge; ed è questa per mia parte una questione di costituzionalità.

Io rispetto le opinioni altrui, domando solo che la mia abbia lo stesso favore, e quindi dirò schiettamente il perchè non posso dare il voto a questa legge.

Un onorevole Senatore ha in questa discussione fatto appello a quegli uomini che sedevano nei Consigli di Carlo Alberto allorchando questi largi ai suoi popoli lo Statuto che ci regge, affinchè dichiarassero se nei termini in cui sta concepito l'art. 1 dello Statuto si dovesse intendere una sola formola che indicasse un fatto, oppure una determinazione che segnasse una via, che segnasse degli obblighi, dei doveri, che segnasse una politica.

Signori, so che nell'interpretazione delle leggi è molto più nell'interpretazione di quella che regge tutte le altre, lo Statuto, voi dovete interpretarlo come credete di doverlo interpretare. Per parte mia, mi trovo forse in una condizione più speciale, avendo avuto l'onore di far parte del Consiglio della Corona allorchando Carlo Alberto largiva questo Statuto, epperchè ebbi a conoscere naturalmente i motivi che lo indussero a sancire non solo il complesso del medesimo ma anche le diverse parti.

Taluno degli oratori esaminando questa disposizione dell'art. 1 dello Statuto, il quale dichiara che la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato, e che gli altri culti sono semplicemente tollerati secondo la legge che li concerne, taluno, dico, ha voluto desumere che questa locuzione non valesse che come dichiarazione d'un fatto, che cioè la maggioranza de' popoli ai quali lo Statuto si riferiva fosse nella religione cattolica, ma non inducesse nel Governo alcun obbligo, alcun dovere di una tutela particolare.

E per avvalorare questi suoi modi di vedere, prendeva ad esempio la Carta francese del 1814, la quale dichiarava altresì che la religione cattolica, apostolica, romana era la religione dello Stato, e diceva: osservate il Codice francese allora in vigore, e che non fu

mutato; esso stabiliva il contratto del matrimonio nella forma civile, astrazione fatta dal sacramento, dal matrimonio sacramentale.

Quindi ben vedete che tale locuzione non poteva avere un valore per immutare alle disposizioni del Codice; voi vedete adunque che questa disposizione dello Statuto nostro non potrebbe avere maggior valore.

Se tali non sono i precisi termini di cui si è servito l'onorevole oratore a cui fo allusione, credo tuttavia che tale sia la sostanza delle sue parole. Io retorquiro contro di lui quelli argomenti che ha creduto di addurre contro coloro che sostenevano diversa sentenza, dirò, se la carta francese non potè distrurre quanto stava scritto nel Codice francese rispetto al matrimonio, io ben potrei dire che lo Statuto elargito dal Magnanimo Carlo Alberto non potea distrurre quanto sta scritto nel Codice civile albertiniano, che è tuttora, almeno in queste antiche provincie, in vigore.

Diffatti, o Signori, aprite il Codice Albertino, e trovate che l'articolo 1. dichiara, la religione cattolica, apostolica e romana essere la sola religione dello Stato. Il Re si pregia di essere il protettore della Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono.

Dunque io dirò, che quando lo Statuto venne emanato, si riferiva in tale parte al disposto del Codice allora vigente, al Codice nel quale fu osservata la forma del matrimonio ecclesiastico, del matrimonio religioso.

Ma vi è di più, o Signori; io non voglio tradurre in quest'aula le particolari nozioni che io possa avere intorno agli intendimenti di chi largiva lo Statuto; dirò bensì che avendo avuto l'onore di essere Segretario del Consiglio di Conferenza durante nove anni, cioè Segretario del Consiglio dei Ministri presieduto da S. M. e avendo in tale periodo di tempo avuto più e più volte naturalmente occasione di conoscere l'intimo pensiero di Re Carlo Alberto, avendo inoltre assistito e collaborato alla formazione dello Statuto, io ho il più profondo convincimento che le parole adoperate nello Statuto valgono a significare, che lo Stato non possa far leggi le quali urtino così direttamente quelle della Chiesa.

Io vi prego ancora di osservare, o Signori, che mentre nella carta francese la questione della religione nazionale è portata al 5. articolo, come omaggio alla medesima, il Re Carlo Alberto volle che fosse portata nel 1; e credo ch'egli abbia con ciò dato solenni prove della conciliazione possibile tra i sentimenti di libertà e d'indipendenza nazionale e i sentimenti di profonda, vera e soda religione.

Questa sola considerazione basterebbe, quanto a me, per trattenermi dal dare il mio voto ad una legge, la quale, a mio avviso, evidentemente viola l'articolo primo dello Statuto. Ma, come dissi, io non ho la pretesa che altri si acceni a questo mio modo di pensare, poichè non possiede gli stessi argomenti che io ho per for-

marrai siffatta opinione. Entrerò dunque nel merito della questione stessa.

Signori, la civiltà non può disgiungersi dalla moralità: ora io domando se noi faremo veramente progredire la civiltà introducendo nella nostra legislazione il principio che il matrimonio possa sussistere senza l'elemento religioso, e se ciò invece non possa essere di grande documento allo inciviltamento morale.

Ben so che queste questioni, come diceva opportunamente l'onorevole Senatore De Gori, non si possono discutere colla speranza di trasfondere nell'animo altrui l'opinione che si professa.

Sono cose che si sentono, e che si veggono, quasi direi, per una certa intuizione: ma per parte mia debbo dichiarare che ciò che altri chiama progresso ai è per me un vero regresso verso uno stato di minor moralità.

Signori, lo dico schietto: a' miei occhi, il matrimonio separato dall'elemento religioso è un contratto, mi si permetta la parola, che quasi mi fa schifo, un contratto in cui vi è una unione reciproca di individualità materiali, un contratto, lasciatemi dire, di accoppiamento, il quale di certo non è fatto per elevare né la mente, né il cuore, perchè acceverato da quanto agisce sul cuore e sull'immaginazione.

Io non spingerò, o Signori, la cosa sino al punto di dire che fra le persone colte, istruite e di mente elevata il matrimonio civile possa essere contratto con sentimenti che lo innalzino dalla gretta condizione di materiale interessato contratto; ma nella mente del volgo, nella mente della massa delle popolazioni prive d'istruzione le quali sgraziatamente in gran parte non sanno leggere né scrivere, se voi togliete ciò che si riferisce all'immaginazione, ai sentimenti, al pensiero di qualche cosa di sovrumano, voi condurrete tali masse nel pretto materialismo, allontanandole dalle idee morali verso le quali è nostro dovere di condurle e non lasciarle traviare.

Minor male forse ne verrebbe fra i contadini che possono ricevere qualche istruzione morale: ma nella classe degli operai e de' manifatturieri, voi introdurrete una immoralità che darà pessimi frutti, poichè voi non potete al certo negare che l'uomo il quale ha poca istruzione, quando abbia a contrarre il matrimonio senza il concorso del rito religioso, a poco a poco si allontanerà da quei centri di dove può ricevere qualche istruzione religiosa che lo sollevi dal fango del materialismo.

E se voi distruggete nella popolazione il sentimento religioso, se distruggete quel solo sentimento che è capace di frenare le passioni e impedire di trasnodare, voi non vi troverete più in condizione di poter governare quantunque moltiplicate il numero dei carabinieri, e sicuramente sarete ben lontani da poter diminuire le penalità che ora esistono contro i delitti.

Che tali possano essere le conseguenze, voi lo dovete dedurre facilmente da ciò che l'innovazione che si vuol fare può dar luogo a tali scandali che non possono non

avere un'immensa influenza sulla condizione morale della popolazione.

Stabilito una volta il matrimonio civile all'infuori del matrimonio religioso, voi dite: io non ricerco la religione di colui che domanda di prender moglie; io non mi curo di sapere se abbia o no fatto il matrimonio religioso, o se lo voglia fare prima o dopo.

Ma, io vi dico, che ne viene la conseguenza, che siccome non riconoscete il matrimonio ecclesiastico, voi non riconoscerete nemmeno gli impedimenti stabiliti dalla Chiesa.

Ebbene, o Signori, bisogna pur venire alla pratica, e vedere quello che avverrà in seguito.

Io prendo un esempio, sarà forse non comune, ma può succedere e succederà probabilmente. Prendo l'esempio di un parroco il quale voglia condurre per moglie una monaca. Egli si presenterà al Sindaco del proprio comune; il quale non può ricusarsi; ebbene voi avrete un parroco che sarà di scandalo a tutta la cristianità, eppure questo parroco quando venisse chiesto il suo allontanamento siccome non ha trasgredito la legge dello Stato non lo potrete allontanare.

La legge gli lascia facoltà di prender moglie, la legge dello Stato non gli vieta di prendere una monaca, perciò egli non avrà trasgredito la legge dello Stato, egli sarà un disdoro della nostra religione, di quella religione che l'articolo primo dello Statuto proclama la sola religione dello Stato.

Vedete dunque a quali assurdi, a quale immoralità trae una legge siffatta, immoralità che si distenderà nelle masse, onde anche sotto questo aspetto, io non posso che respingere una legge che può portare a tali conseguenze.

Io non ignoro che da taluni si trasse in campo un argomento che più d'avvicino tocca queste antiche provincie, allora che erano ancora a cavaliere delle Alpi e non ai piedi di esse. Voglio parlare della Savoia. Si è detto da taluni: la Savoia era retta dalla stessa legislazione che ora regge il Piemonte essa ebbe lo Statuto, ebbe il Codice civile Albertino che ancora vige tra noi, eppure il matrimonio civile vi fu introdotto senza farvi gran senso.

Il matrimonio civile era una conseguenza logica dell'annessione della Savoia alla Francia e tuttavia chi furono coloro che caldeggiarono di più l'annessione della Savoia colla Francia? Fu il clero. Voi vedete dunque che il clero agisce secondo le circostanze come meglio gli conviene, esso va dall'una all'altra parte senza troppa ripugnanza.

Comincerò dal dire che io non ho relazione né speciali notizie intorno alle cose che possono essere succedute per questo riguardo in Savoia dopo la sua annessione alla Francia; so bensì che in una di queste ultime tornate l'onorevole Senatore Di Castagnetto comunicò al Senato una lettera di un antico membro del Senato subalpino autorevolissima persona, poichè si tratta di un arcivescovo, di un cardinale, il quale lamenta pro-

cisamente l'immoralità che si è colà diffusa dopo l'introduzione del matrimonio civile. Ma questo non risponderebbero ancora abbastanza all'argomento posto innanzi che il clero fu il primo a rivolgersi ad un Governo tra le cui leggi era quella del matrimonio civile.

Ma allora io risponderò, e dirò, che non so bene se abbia peccato più il clero che si volse alla Francia, o coloro che dissero loro, rivolgetevi ad essa, perchè noi non sappiamo che fare di voi! Io credo che in siffatta condizione di cose quando una provincia si vede gettata in mano allo straniero, si vede abbandonata da coloro che credeva la tenessero in pregio, non è da stupire che un sentimento di dolore e forse di dispetto l'abbia tratta a portarsi da una parte per allontanarsi da quella da cui era derelitta, anzi la tendenza, dirò quasi forzata che mosse il clero della Savoia a volgersi alla Francia.

Ciò però non giustifica per niun modo l'accusa fatta al clero della Savoia, nè veggo come ciò possa essere valido argomento per provare la bontà del matrimonio civile.

Io non introduco questioni religiose in questo dibattimento, a me basta l'aver dichiarato come per effetto delle convinzioni che più particolarmente debbono avere peso sull'animo mio in ragione delle cognizioni che possiedo, e per persuasione profonda che l'introduzione del matrimonio civile favorisca, ed allarghi l'immoralità seguatamente nelle masse, io non posso assolutamente dare in questa parte il mio voto favorevole a questo progetto di legge. Dichiaro però di accostarmi a qualunque opinione la quale faccia sì che, o sia rimandata a miglior tempo la discussione di quest'argomento, oppure siano introdotti nella legge tali emendamenti pei quali sia salvo il principio, che io desidero di tutto cuore di non vedere per niuna guisa pregiudicato. (*Bene, bravo*)

Presidente. La parola spetta al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Mi propongo di dare qualche risposta ad alcuni dei principali argomenti di parecchi oratori che hanno parlato contro il matrimonio civile.

Dirò innanzi tutto, rispetto alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Castagnetto, che se io non posso in alcun modo consentire nella base della sua teoria, debbo però riconoscere che tutte le sue deduzioni sono perfettamente logiche.

Egli dice in sostanza il papa proibisce che sia abolito il foro ecclesiastico, ed io debbo votare contro l'abolizione del foro ecclesiastico; il papa proibisce l'abolizione delle decime, ed io debbo votare contro l'abolizione delle decime; il papa dice non potersi sopprimere i corpi morali, neppure come persone civili, e ciò essere contrario alla religione ed io debbo votare contro l'abolizione dei corpi morali; lo stesso dice rispetto al matrimonio.

Senatore Di Castagnetto. Io non ho detto questo.

Senatore Cadorna. Mi permetta l'onorevole Senatore Castagnetto che io deduca dai fatti passati, e dal prin-

cipio che ha dichiarato ieri, la conseguenza che ne segue. L'onorevole Senatore Castagnetto ha dichiarato apertamente che votava contro il matrimonio civile perchè il papa lo vietava. Ora questo stesso divieto era stato fatto ed all'epoca in cui si trattò dell'abolizione dei conventi, ed all'epoca in cui si discusse l'abolizione del foro ecclesiastico. Dico pertanto che l'onorevole Senatore Castagnetto, sebbene non abbia detto precisamente le parole che ora io ho pronunziato, espresse però gli stessi principii e gli stessi sentimenti. È dunque vero ciò che diceva, che nelle cose che possono avere attinenza a materia religiosa, egli si pose per norma le dichiarazioni della Corte di Roma.

Senatore Di Castagnetto. Riguardo al dogma.

Senatore Cadorna. La questione se sia dogma o non dogma io non la voglio disputare. Ritengo certamente l'onorevole Castagnetto, che allorché il papa dichiara che non si può fare una cosa e che, facendola, si offende la religione cattolica, il giudizio del pontefice si debba riputare dogmatico. Ora queste dichiarazioni sono state fatte dal pontefice, e fu ben anche minacciata la scomunica allorché si trattò di abolire il foro ecclesiastico, e l'esistenza civile delle corporazioni religiose. Debbo dunque ritenere che anche quelli siano dogmi, secondo l'onorevole Castagnetto. Qui non faccio questioni religiose, ma dico soltanto che la norma seguita dall'onorevole Senatore Castagnetto è appunto quella che ora ho indicata. Da questa norma egli logicamente ha dedotto che debbe votare contro il matrimonio civile.

Evidentemente ogni discussione con questo sistema diviene impossibile in Parlamento. Agli onorevoli nostri avversari i quali ci accusavano di violare la libertà della coscienza, abbiamo risposto: ma badate, che il Codice che ora è in discussione lascia pienissima libertà e ai credenti ed all'autorità religiosa di esercitare la propria autorità e di fare tutti gli atti che sono prescritti dalla religione cattolica. Per risposta ci si replicò: voi violentate le coscienze, calpestate la religione!

Noi istantemente chiedemmo: ma, in grazia, diciteli in qual cosa violiamo la religione, in qual cosa non rispettiamo la libertà della coscienza, dal momento che lasciamo la più piena, la più assoluta libertà? Che possiamo fare di più? Ci si rispose: voi violate la libertà religiosa perchè non imponete nel Codice la necessità del sacramento del matrimonio. Ecco l'unica risposta che ci fu data.

Ma dunque la violazione della libertà di coscienza starebbe appunto nello astenersi dal violarla? Sapete l'ultima risposta o Signori: *Il Papa non lo permette: non possumus!*

Il Senato ben vede che a questo punto ogni discussione diventa impossibile, ed è perciò che io abbandono assolutamente questo terreno.

Mi permetto soltanto d'indirizzare una preghiera a tutti coloro che abbracciano un tale sistema. Io li prego di pensare, che la protezione del Governo non

si acquista che al prezzo della servitù della Chiesa; e che allorquando s'impone dalla podestà civile il sacramento, non s'impone il sacramento, ma la profanazione del sacramento. Ricorderò loro in ultimo, che vi furono per lo addietro pontefici che hanno obbligato i sudditi a disobbedire al loro sovrano nel nome della religione cattolica.

Rivolgerò ora alcune parole all'onorevole Senatore Mameli. Sventuratamente dovetti ieri lasciare questa sala nel momento in cui egli (secondo che seppi di poi), si sarebbe lagnato di che i fautori del sistema della separazione delle materie civili dalle religiose siano molto solleciti nell'applicare una parte del loro programma cioè quella che riflette la separazione, ma noi siamo altrettanto nell'applicare l'altra parte, quella che si riferisce alla libertà. Credo di avere risposto anticipatamente nel primo mio discorso a questo appunto. Io già notava, ed ora lo ripeto, che la libertà non può essere attuata, e tanto meno poi in tutta la sua pienezza, finchè non sia applicato il principio della separazione. È evidente, che allorquando si dà maggiore facoltà di agire a colui che opera al di fuori della propria competenza, non si fa altro, che accrescere il male al quale si vuole riparare. Ond'è, che razionalmente e prima di tutto deve venire la separazione, poi la libertà.

Anzi ammetto, che non si possa pretendere di fare la separazione immediata in tutte le materie, essendo che l'applicazione del principio della separazione e della libertà sia cosa che si dovrà fare progressivamente nei diversi soggetti, ed a varie riprese. Ammetto del pari che man mano che in una materia si verrà separando la parte religiosa dalla parte civile, per essa si potrà accostarsi al principio della libertà. Dico di più, che il principio della libertà è già applicato nel Codice in quanto esso riguarda il matrimonio.

Ed in vero, nel mentre il Codice civile separa il matrimonio civile dal matrimonio religioso, esso lascia all'autorità ecclesiastica la più larga, la più assoluta libertà, non piglia più nessuna ingerenza in ciò che riguarda il matrimonio religioso.

Ora, o Signori, date di piglio a tutti i Codici degli ora cessati Governi italiani, e vedrete che in tutti sono scritte delle ingerenze del potere civile nel matrimonio religioso, delle soggezioni e dei vincoli che l'autorità ecclesiastica subiva per parte dell'autorità civile.

L'onorevole Senatore Mameli ha fatto specialmente allusione al regio *exequatur*. Per questo rispetto debbo far notare che il regio *exequatur* non è una conseguenza di che si tratti solo di atti dell'autorità religiosa. Esso è un atto che ciascun potentato ha diritto di emettere sopra qual si voglia altro atto, che venga da un potentato estero, e che debba eseguirsi nell'interno dello Stato. Un Re non può neppure costituire un console in un altro Stato se la costui nomina non sia munita dell'*exequatur*. Ciò è richiesto dalla tutela della sovrana autorità, la quale non può permettere che alcun impe-

rante straniero eserciti un'autorità sul nostro territorio. Acciocchè pertanto la legislazione sull'*exequatur* possa essere modificata nelle relazioni colla Corte di Roma, uopo è che si verifichi una condizione indispensabile, cioè che cessi nella Corte di Roma quella ragione per la quale l'*exequatur* si deve domandare per tutti gli atti che vengono da stranieri Potentati. In altre parole deve in prima avvenire la separazione, anche a Roma, del potere temporale dal potere religioso. Ecco la sola condizione colla quale la legislazione sull'*exequatur* potrà essere modificata. Ed è appunto in ciò che risiede lo scopo pel quale il conte Di Cavour proclamava il programma « libera Chiesa in libero Stato » per cui ben lo comprese. Egli era convinto che solo coll'aiuto della pubblica opinione in Europa, l'Italia avrebbe potuto andar a Roma, e che l'opinione pubblica doveva essere preparata coll'applicazione di questo programma, il quale avrebbe dimostrato che il vero interesse della religione era che il potere temporale fosse dallo spirituale separato. Perciò egli diceva che non andremo a Roma se non allorquando l'opinione dell'Europa lo permetterebbe; ed è per preparare questa opinione che egli proclamava quel programma che intendeva poi d'applicare.

Debbo ora pure una risposta alle cose dette or ora dall'onorevole Senatore Di Revel a riguardo dell'articolo 1 dello Statuto.

L'onorevole conte Di Revel spiegò (e le sue parole hanno una grande autorità anche per me), quali siano state le intenzioni di Re Carlo Alberto, allorquando promulgava lo Statuto. Io però chiederò al Senato il permesso di non entrare in discussioni su questa base. Non credo che questo elemento possa servire di norma in un Parlamento per giudicare dell'interpretazione di un articolo statutario, all'oggetto che quest'interpretazione serva poi di base per fare delle leggi.

Senatore **Di Revel**. L'ho ristretto a me stesso.

Senatore **Cadorna**. E perciò ho dichiarato che quanto a me vi aveva la massima deferenza; ma non potrebbe neppure essere in mia facoltà introdurre nella discussione un elemento che non può farne parte. Io dunque debbo pigliare l'articolo dello Statuto qual è.

Ho accennato nel mio primo discorso alla disposizione della Carta francese della ristorazione Borbonica, e l'ho citata allo scopo di provare che la Carta Borbonica conteneva una disposizione identica a quella dell'art. 1. del nostro Statuto, ma che ad un tempo vi erano pure in essa altre disposizioni che sono esclusive dell'interpretazione che ora si vuol dare all'art. 1. del nostro Statuto; dal che dedussi che l'articolo 1. dello Statuto non può avere un senso contrario a quello che aveva apertamente l'articolo corrispondente della Carta francese del 1814. Per questo oggetto ho notato che accanto all'articolo della Carta *ostriata* del 1814 che stabilisce il principio che la religione cattolica è la religione dello Stato, esisteva la disposizione, la quale consacra il principio della libertà assoluta dei culti e della

libertà della coscienza. Or bene, questa ragione la credo molto efficace, e tuttora sussiate.

Non mi arresterò poi all'argomento che l'onorevole Senatore Di Revel credette di poter dedurre dal 1. articolo del Codice civile. In verità io comprenderei come il 1. art. del Codice civile si potesse interpretare colla scorta del 1. articolo dello Statuto, non solo perchè lo Statuto è la legge delle leggi, ma anche perchè esso è di gran lunga posteriore al Codice civile; ma non comprendo come il Codice civile, ed il Codice civile del 1837 si possa addurre come un argomento d'interpretazione dello Statuto del 1848.

Lasciando dunque da parte questo argomento, e venendo al merito della questione, dico che l'articolo 1. dello Statuto non può avere che due significazioni, l'una è quella che ho indicata nel mio primo discorso, cioè che l'autorità suprema dello Stato volle fare un atto di omaggio alla religione cattolica, volle che ad essa si dovessero avere i maggiori riguardi, volle che nella condizione attuale delle cose in cui lo Stato si mantiene in possesso dei diritti del laicato religioso, il quale naturalmente avrebbe l'obbligo di provvedere a tutte le spese del culto, lo Stato medesimo, nel caso di necessità, o sopperisse egli stesso a codeste spese, o che con leggi intervenisse acciocchè vi fosse provveduto, e volle in fine che ove lo Stato dovesse fare feste religiose ufficiali, si rivolgesse alla religione cattolica.

Queste cose mi paiono abbastanza importanti per dare un senso ed un'applicazione reale ed effettiva all'articolo 1. dello Statuto. Fuori di questa interpretazione non ve n'ha che un'altra ed è questa: l'art. 1. dello Statuto dice che la religione cattolica è la religione dello Stato; la conseguenza è che lo Stato non può far nulla, non solo che sia vietato dalla religione cattolica, ma ben anco, che non sia consentito dall'autorità religiosa, sola, legittima ed autorevole interprete in materia religiosa. In altri termini, le leggi dello Stato le debbe fare l'autorità che presiede alla religione cattolica, e la corona italiana è nelle mani del pontefice. (*Sensazione*)

Tale è l'altra interpretazione, la sola possibile, dappoichè non si ammetta la prima affatto ragionevole o naturale. La logica non ammette nessun'altra interpretazione; ond'è che dal momento che si voglia intendere l'art. 1. dello Statuto oltre quei termini che io ho prima spiegati, necessariamente bisogna venire al punto di assoggettare assolutamente l'autorità laica all'autorità ecclesiastica. Ciò sarebbe insomma la negazione della sovranità civile e politica consecrata nella stessa Carta delle nostre libertà!

Queste cose credo che bastino per dimostrare che l'art. 1. dello Statuto non può essere invocato per provare che la legge che ora si discute sia contraria all'articolo stesso.

Passerò ora a rispondere al discorso dell'onorevole Senatore conte Sclopis. L'onorevole conte Sclopis nel suo assai forbite ed erudito discorso ha avuto la cor-

tesia di alludere parecchie volte alle cose da me dette, ed io per ciò gli debbo una risposta.

Egli ha trattato distintamente due parti, cioè la questione generale delle relazioni che debbono esistere fra le due autorità, la civile e la religiosa, e la tesi da me sostenuta della separazione delle materie e delle autorità e della concessione della libertà; poscia venne a parlare della applicazione di queste relazioni a ciò che riguarda la materia del matrimonio, ed io gli risponderò collo stesso ordine.

Parve all'onorevole preopinante che io mi fossi un po' troppo rimasto nella sfera delle teorie; il che egli espresse con quella cortesia che gli è molto naturale. Ne dirò la ragione.

Io tengo per fermo che, principalmente nelle grandi questioni politiche e sociali, la logica dei principii trascini con sé la logica dei fatti, ond'è che allora quando si presenta in Parlamento un importante soggetto che debba successivamente essere svolto con un lungo ordine di fatti e di atti legislativi, penso che sia, innanzi tutto, mestieri il decidere per qual via si voglia avviarsi, a quale scopo, ed a qual fine si voglia giungere, ed il prevedere quali ne possano essere gli effetti e le conseguenze.

È inoltre mia ferma opinione, che non si possa scegliere una buona via, se non si discutono in prima i grandi principii, dai quali unicamente può essere persuaso e chiarito l'indirizzo a darsi alla legislazione, e da cui soltanto dipende il conseguimento dello scopo a cui si mira.

Egli è per ciò che io ho creduto necessario di dare al mio discorso il fondamento di un precetto naturale, cioè quello della libertà di coscienza, e di dedurre da questo precetto il principio della separazione, e della libertà, facendo vedere quali fossero le conseguenze di questo principio, e quali quello della contraria opinione.

Sebbene questa disputazione possa, a prima giunta, parere soltanto teorica, essa ha per me, e parmi debba averlo per tutti, uno scopo eminentemente pratico; imperocchè essa si propone di consigliarci ad entrare in una anzichè in altra via, ragionevolmente, e con speranza di buon successo, e di impedire che, nel mentre che faremo il successivo cammino, non ci dobbiamo mai pentire del modo con cui l'avremo incominciato.

L'onorevole conte Sclopis non ha creduto di dover combattere i principii per me stabiliti, ed è invece partito nel suo discorso da un altro principio, la di cui giustificazione e dimostrazione fece il soggetto della maggior parte dell'elegante suo discorso, e delle prove da lui dedotte da molteplici autorità; egli ha detto: « la legge morale è il fondamento di tutti gli Stati; la religione è la sanzione della legge morale, dunque lo Stato debbe ritenere che la religione è uno dei maggiori sussidi, che egli possa avere. »

Credo di avere ridotto in termini abbastanza precisi (e nel caso contrario gradirei una rettificazione) il prin-

cipio fondamentale di tutto il discorso dell'onorevole preopinante.

Debbò innanzi tutto segnalare una notevolissima differenza che credo di ravvisare tra il sistema dell'onorevole conte Sclopis, e quello dell'onorevole conte Di Castagnetto. Questi, come sincero credente non si preoccupa che della parte religiosa; egli non intende che al bene religioso; ciò che determina tutte le sue opinioni nella discussione è l'interesse della religione cattolica, e la esecuzione dei precetti della medesima. Per l'opposto l'onorevole conte Sclopis, tenendosi in Parlamento come uomo di Stato si preoccupa dei vantaggi, che il principio religioso può arrecare allo Stato; epperò pensa non soltanto agli effetti, che possono derivare da una religione, piuttosto che da un'altra, ma sibbene dalla benefica influenza, che può essere esercitata da qualsivoglia professione religiosa, ed intende che a ciascuna religione sia dimandato, per la parte sua, quel sussidio che essa può dare. Questa differenza è molto notevole ed a me parve assai importante il farla rimarcare.

Mi tengo in obbligo di dichiarare che la semplice enunciazione del sopra indicato principio generale che formò la base del discorso dell'onorevole preopinante, avrebbe bastato per chiarirni perfettamente consentiente con lui e non dubito di affermare che lo stesso debba dirsi di tutti quelli che siedono in questo recinto, essendochè qui quel principio non possa essere il privilegio di nessun.

Ma, concensienti nel principio, egli è nell'applicazione che cominciamo a separarci. Ond'è che tutte le cose da lui dette a sostegno di questo principio non possono per me far il soggetto di alcuna osservazione.

Il sistema del Senatore Sclopis consiste che la Chiesa e lo Stato, per conseguire lo scopo a cui si mira, debbano camminare di conserva fra loro; che debbano prendere fra di essi degli accordi; che non debbano separarsi, in altri termini: è il sistema dei patti, e dei concordati.

Il sistema che io propongo è per l'opposto che a ciascuna delle due potestà si lasci pienissima libertà, separando in prima le cose religiose dalle cose civili; ed io sostengo che da ciò solo può venire fra esse l'accordo ed il reciproco sussidio.

Pertanto la sola questione che rimane a chiarirsi è il vedere quale dei due sistemi, quale dei due mezzi sia meglio conducente al fine a cui ambidue miriamo.

Credo di aver già provato nel precedente mio discorso che il sistema della mescolanza delle materie e delle autorità, cioè il sistema dei concordati conduce ad una continua discordia delle due autorità, che esso è fecondo di funeste conseguenze, e che perciò è assai lontano dal giovare a procacciare allo Stato il sussidio della religione. Io avrei desiderato che, dappoichè era stato indicato il sistema che all'onorevole preopinante più era gradito, si fosse dimostrato come, e razionalmente e praticamente questo sistema non solo fosse

possibile ma anche utile; però esso fu solo affermato. Io credo di poter provare, che per l'opposto codesto sistema va precisamente contro allo scopo che ci proponiamo di conseguire."

L'onorevole conte Sclopis, al pari di me, fa calcolo sopra l'influenza che il principio religioso può esercitare sull'eseguimento dei precetti morali; ora io domando, che cosa è la religione? La religione è convinzione, è credenza libera. È dunque evidente che non si può avere sussidii dalla religione se questa non è vera e libera credenza, se non è un sentimento del cuore, un movimento della libera volontà. Uopo è che la religione sia liberamente professata, acciocchè i principii agiscano sull'intelletto, sul cuore e sulle coscienze del credente e lo spingano all'eseguimento dei precetti morali. Una religione imposta, un atto religioso ufficialmente prescritto, non varrà mai a produrre in lui la convinzione, dalla quale soltanto egli può sentirsi spinto all'osservanza dei precetti morali. L'atto materiale religioso da lui fatto, al quale non è concorso nè il convincimento, nè il libero volere, non potrà mai determinare in lui atti o sentimenti che possano considerarsi come effetto di quell'atto stesso materiale. È dunque evidente per me che la prima condizione acciocchè la religione adempia all'ufficio di sancire i principii morali, è che essa sia libera ed indipendente, cioè che sia vera religione, poichè una religione non libera e non indipendente non è religione, è o martirio dell'anima, od ipocrisia.

Per me è pur manifesto che il Governo non potrà mai con tutti i suoi Codici e con tutte le sue disposizioni legislative creare un solo movimento religioso nell'uomo, un solo credente. Il Governo nelle materie religiose, tutto ciò che tocca lo guasta. Perciò il sussidio che egli può sperare dall'azione del principio religioso, egli non può attenderlo che dall'azione libera di questo principio sopra individui che liberamente lo professino. Da ciò consegue che tutto ciò che in materia religiosa è imposto dalla legge, non potrà mai produrre l'effetto che ne attendiamo, di spingere gli uomini alla osservanza dei precetti morali.

E chi non vede che, allorquando la legge piglia nelle mani o vuol influire sopra la religione, e che vuol servirsene, imponendola, come di un istrumento a proprio vantaggio, essa stessa distrugge l'istrumento da cui spera un aiuto? Il che avviene perchè con ciò stesso essa distrugge quella libertà che è l'anima, la vita della religione e che la costituisce, senza della quale non vi può essere impulso nell'individuo ad eseguire i precetti morali. Dunque libertà e indipendenza sono la prima, la più essenziale condizione a che la religione eserciti l'ufficio di sancire i morali precetti.

Se non che parmi che, parlando di accordi e dell'utile che possa da essi derivare allo Stato, si faccia molta confusione tra le istituzioni religiose e gli uomini che sono preposti al governo della religiosa società.

Voi potete far dei patti, dei concordati col Governo

della società religiosa all'oggetto che essa ponga ai vostri servizi e per aiutarvi i mezzi religiosi, ma evidentemente questo patto non riguarda l'azione naturale, intrinseca delle istituzioni religiose; esso riguarda l'azione arbitraria degli uomini. Gli uomini che presiedono alle cose religiose possono mettersi al servizio di qualunque cattivo Governo, e l'esperienza pur troppo come ha dato delle seleni prove anche in Italia. Ma lo aiuto che si può sperare, secondo il principio dell'onorevole preopinante, dalla bontà delle istituzioni religiose non può, non deve venire dagli uomini, deve venire dalle istituzioni stesse, dalla loro naturale eccellenza o dalla spontanea accettazione delle medesime.

Ora, o Signori, a che giova il fare a tal fine delle stipulazioni? È egli necessario pigliare accordi fra le due potestà all'oggetto che le istituzioni, per esempio, cattoliche producano l'effetto, nei cittadini che vi credono, di spingerli all'eseguimento dei precetti della morale? Evidentemente non sarà l'autorità religiosa, e tanto meno un concordato che daranno forza ed efficacia alle istituzioni religiose; questa forza esse l'hanno in loro stesse, l'hanno intrinsecamente, ed è nella loro propria natura. Basta che l'individuo creda perchè la religione e l'istituzione lo spinga all'eseguimento della legge morale, e perchè lo Stato ne abbia il vantaggio che ne attende. Ecco dove sta la forza della religione a beneficio dello Stato; ma essa non sarà mai nei patti che si possono fare tra uomini e uomini all'oggetto di porre la religione od, a meglio dire, l'autorità religiosa a servizio di un Governo. Ed è per me cosa deplorabile il vedere di codesti patti, i quali, in vece di lasciare che le istituzioni religiose esercitino liberamente la naturale loro azione, le fanno discendere a livello di un istrumento governativo; imperocchè i concordati non hanno altro effetto, fuor di questo. I concordati non sono che un contratto *do ut des, facio ut facias*; è il Governo civile che rinuncia ad una parte della sua autorità, oppure che ne mette una porzione a disposizione dell'altra, falsando il carattere essenziale di libertà della religione stessa, onde procacciarsi una forza che non trova in sé; ed è il Governo ecclesiastico che per motivi analoghi fa lo stesso della propria azione, da cui è assolutamente indipendente l'azione naturale e spontanea delle istituzioni religiose, le quali non hanno bisogno di nessun'altra condizione per agire pienamente, che della più larga ed assoluta libertà in chi la debbe accettare ed osservare.

Credo pertanto che il sistema della mescolanza, il sistema del reciproco aiuto convenzionale fra le due autorità sia assolutamente fatale; che esso tende ad abbassare ed a snaturare l'azione delle istituzioni religiose, e che esso vada direttamente contro quello stesso scopo a cui mirava il discorso dell'onorevole conte Sclopis.

Egli diceva inoltre: ma abbiamo un Re per la grazia di Dio, il giuramento si proferisce nel nome di Dio, ed i giurati è nel nome di Dio che pronunziano il loro

tremendo verdetto. Lo Stato non si deve separare da Dio, egli non deve rinunciare all'idea di Dio.

Ma e chi lo contrasta? Qual cosa da noi detta ha potuto facoltare a credere che noi pensassimo diversamente? Sì, o Signori, se la legge ammette e prescrive il giuramento gli è appunto perchè fondandosi sui naturali principii, ed indipendentemente anche dalla prescrizione religiosa, ha la convinzione che l'individuo che lo deve prestare crede in Dio; allorchè la legge impone ai giurati di pronunziare il loro verdetto al rispetto di Dio, gli è perchè la legge è pienamente convinta che il giurato crede nell'esistenza di Dio. Però la legge suppone questa convinzione in tutti gli individui come un effetto della loro piena libertà. Ma non sarà mai che essa col proprio intervento possa far credere in Dio ad un uomo che non vi creda. Anzi io penso che l'imposizione per parte della legge di cosa religiosa, sia la negazione di Dio; imperocchè egli ha voluto che la ricognizione della sua esistenza e l'adempimento dei doveri verso di Lui, fossero atto spontaneo nell'individuo. Dunque io ammetto che lo Stato parli, come da fondamento, dalla persuasione che la credenza in Dio esista nei cittadini, ma da ciò non viene la conseguenza che lo Stato possa imporla giustamente, efficacemente, ed utilmente a chi non l'abbia. Ora, siccome la questione non è di principio, ma verte sulla qualità dei mezzi da adoperarsi acciocchè il principio sia attuato, io dico che questi mezzi sarebbero fatali e distruttivi dello scopo a cui si vuol giungere.

L'onorevole preopinante mi ha richiamato sul terreno dell'esperienza, la quale egli disse dover esser principale guida nelle cose di Stato. Anche in ciò non posso contrastarlo. Parlando della questione della separazione delle materie e della libertà delle autorità, ci disse: Ma badate che questo principio non è ancora stato applicato in nessun paese d'Europa; esso fu bensì attuato nell'America, ma non possiamo dedurre argomenti di analogia da quel paese. Certo è che l'applicazione di un principio che non sia ancora stato sperimentato da altre nazioni debbe dar luogo a maggior considerazione; ma non potrebbe certamente ciò essere di ostacolo a che fosse attuato colà dove si credesse opportuno di attuarlo.

Soggiunge poi l'onorevole preopinante, che allorchè si tratta di applicare un nuovo principio, bisogna ben guardare se si abbiano gli elementi che debbono concorrere alla felice applicazione del medesimo. Anche in ciò non dissento da lui, il che proverà maggiormente che non v'ha dissenso nei principii, ma solo nell'applicazione. Ebbene, io dico che, per poco si consideri questo soggetto, si avrà la prova che l'attuazione del principio della separazione e della libertà è più praticabile in Italia che non in qualsivoglia altro paese d'Europa.

Le lunghe e continue lotte politiche colla Corte di Roma hanno costretto le nostre popolazioni ad occuparsi sempre della questione delle relazioni tra le cose

religiose e le cose civili, tra la Chiesa e lo Stato. Sono anni ed anni che la Corte di Roma in Italia è considerata per la riunione dei due poteri, come uno dei principali ostacoli all'unificazione della nazione, dal che venne che necessariamente le popolazioni dovettero essere comprese da questa questione che guardava sì da vicino il loro più grande interesse. La separazione delle materie civili dalle materie religiose e delle due Autorità è cosa assai più sentita, conosciuta, popolare e desiderata in Italia che non in qualsivoglia altro paese. La lotta politica tra Roma ed il Governo, discese nel villaggio tra i chierici e la popolazione. Questo fu il frutto della nostra rivoluzione, imperocchè questa stessa in gran parte non ha fatto che attuare appunto in parte il principio della separazione e prepararne il compimento. E poichè l'onorevole preopinante fece appello nel suo discorso al suffragio universale, io dirò che questo suffragio è già stato dato. Signori, tutte le popolazioni che erano soggette alla romana Corte, allorchando fecero il plebiscito che cosa fecero si separarono dal papa-re, ma non si separarono dal pontefice. Esse compresero benissimo che staccandosi per le cose temporali, e politiche non si separavano dalle istituzioni cattoliche. Esse provarono come ben comprendessero la distinzione fra le cose religiose, e le civili, e come le prime soltanto appartenessero alla Chiesa, e come togliendo a questa le altre, per nulla si offendesse la religione, nè la religiosa autorità.

L'Italia pertanto ha già in sé gli elementi necessari per attuare il principio della separazione delle materie e delle autorità assai meglio che non li abbia qualsivoglia altro paese. Avvenne qui ciò che disse un grande autore italiano cioè che le cose relative alla Corte di Roma si conoscono tanto meglio quanto più si è vicini a lei, e che il di lei prestigio cresce in ragione della lontananza. Perciò io approvo il nostro Governo che fece assegnamenti sopra questo stato della opinione in Italia per determinarsi a lasciare libero il passo alla pubblicazione del sillabo, dal quale non era a temersi alcuno dei danni che potevano paventarsi in altri paesi; e di fatti tutti compresero la portata di quell'atto, che passò quasi inosservato.

Io porto poi opinione, che il principio della separazione difficilmente si potrebbe attuare in Francia perchè colà questa stessa questione non è intesa; ed ora dire che forse il solo che la intenda bene, è il capo di quello Stato. (*Bravo, bravo*)

In Francia evvi un altro ostacolo ed è quello indicato dal signor Laboulaye, autore citato dall'onorevole preopinante, ed esso consiste nel concentramento, ed in altri termini, nella mancanza della larga applicazione del principio di libertà imperocchè è evidente che la separazione e la libertà delle due autorità non è possibile che in un paese di piena libertà. Ove questa non sia, gli stessi Governi nè la possono desiderare, nè la pos-

sono permettere, avendo essi bisogno di disporre del clericato, e di legare la religione al proprio carro.

Io credo pertanto che dalle cose dette sia provato che secondo i principii e secondo l'esperienza, la separazione delle materie e la libertà, debbono essere la norma che regoli le relazioni delle due autorità, e che il principio opposto conduce a scopo contrario a quello a cui s'intende.

Io seguirò ancora, adducendo i fatti che ci sono a questo riguardo attestati dalla storia, l'onorevole preopinante sul terreno sul quale egli più desidera che la questione sia trattata. Egli dotto ed erudito nelle scienze storiche insegna a noi ciò che produsse il sistema dei patti e dei concordati.

Nel Piemonte, Signori, sono ormai 400 anni circa che si fanno dei concordati, e questi 400 anni non furono che quattro secoli di continue lotte, di continue guerre, di scomuniche da una parte, e di prigioni, e di esilii dall'altra. Nel solo secolo passato, se non isbaglio, nel Piemonte si fecero 81 concordati! Ma un concordato era appena stipulato che già nasceva nuova guerra o per interpretarlo o per qualche altro soggetto. Le Chiese alcune volte furono vedove dei loro pastori persino per 30 anni e vi ha una lettera di uno dei nostri Re la quale appunto adduce questo fatto alla Corte romana come una conseguenza dei loro dissidi. Tali furono gli effetti del sistema della mescolanza, e dei concordati nel Piemonte; sistema il quale, a forza di reciproche concessioni ed invasioni mise e mantenne continuamente in collisione le due autorità, le quali, se ciascuna fosse rimasta sul proprio terreno, sarebbero vissute in piena pace e si sarebbero naturalmente e reciprocamente giovate.

Lo stesso è a dire della Toscana. Non ho bisogno di richiamare tuttociò che avvenne all'epoca della pubblicazione delle famose leggi Leopoldine, ed i contrasti che ne sono nati.

Nè avvenne altrimenti nelle provincie continentali napoletane. Tutti ricordano, per non andar molto lontano, le leggi ivi pubblicate nella seconda metà del secolo passato, per infrenare l'azione dell'autorità ecclesiastica, e le lotte lunghe ed acerbe a cui esse diedero luogo, le quali non scemarono, che allorchando la Chiesa si pose al servizio dei Borboni e questi la compensarono con concessioni.

In Sicilia poi avvenne anche assai di peggio. Non parlerò dell'epoca in cui vi regnarono i nostri Re, nella quale non si risparmiò neppure la minaccia di unascisma. Anche allora il Re era come ora è legato a latere del Papa: qualità che gli si era riconosciuta in compenso di altre concessioni, e per la quale gli competevano poteri religiosi. Vi è ancora un tribunale detto della Monarchia e della R. Legazia, appunto per la tutela dei diritti d'ingerenza del Re nelle cose religiose. Or bene, sapete voi a quale stato sia stata ridotta la Chiesa in Sicilia sotto i pessimi e cattolicissimi re borbonici, e col sistema della mescolanza, e dei concordati? Pei

miei ufficii mi vengono spesso nelle mani affari che riguardano questo soggetto, e vi dirò che in Sicilia un convento di cappuccini non può radunarsi per fare ciò che si chiama il *capitolo* cioè la congregazione interna dei frati, se non ha l'autorizzazione del Governo, e quando questo capitolo ha nominato il suo guardiano, il guardiano non può avere autorità e qualità nel convento se il Governo non lo approva; e chi lo approva deve esaminare le istituzioni monastiche dell'istituto per vedere se la di lui nomina siasi fatta a seconda di quelle istituzioni. Io potrei citarvi molti atti simili, fatti quasi incredibili. Ecco, o Signori, la conseguenza della mescolanza e dei concordati.

La servitù compiuta della Chiesa!

È vero che questa servitù della Chiesa era sotto quel Governo, e lo è pure in altri, pagata; ma ciò prova, o Signori, che in sostanza ed in definitiva, nel sistema dei patti e dei concordati, chi paga lo scotto sono i popoli.

La legislazione Giuseppina dell'Austria è cosa troppo nota perchè io ne debba parlare e perchè debba indicare le conseguenze che ne sono venute; solo l'ultimo concordato che assoggettò il Governo alla Corte di Roma, poté far cessare quel conflitto, ma cessò pur sempre colla condizione che i popoli ne pagassero il fio.

Quanto poi alla Francia, per non andare qui pure troppo indietro, fermandomi al tempo del concordato col primo Imperatore, farò notare come appena stipulato il concordato al principio di questo secolo, dopo uerbissime lotte e violenze, emanassero poi gli articoli organici per l'esecuzione del medesimo, che fecero nascere immense questioni e proteste. Nè ho certo mestieri di dirvi, o Signori, qual sia l'amicizia che ora passa tra i Ministri religiosi in Francia ed il Governo francese. Gli ultimi fatti bastano a dimostrarvi di qual natura siano queste relazioni.

È dunque per me dimostrato ad evidenza che il sistema della mescolanza, degli accordi, dei concordati, anche esaminato storicamente, è e debbe riputarsi definitivamente, assolutamente condannato. Esso non produsse mai, nel fatto, che la guerra tra la Chiesa e lo Stato e se da questa guerra ne possa venire il bene dello Stato, se se ne possa aspettare il bene della religione, se con questa guerra la religione possa esercitare maggiore influenza come sanzione delle leggi morali, ognuno lo può facilmente giudicare.

Dopo ciò che ho detto, non mi pare necessario di aggiungere altre osservazioni per dimostrare che il sistema della mescolanza e della confusione e dei concordati è riprovato non solamente dai principii razionali, ma anche dalla pratica.

Se non che, io domando inoltre, allo stato attuale delle relazioni tra la Corte di Roma ed il Regno d'Italia, vi ha qualcuno che possa sperare in un possibile accordo? Pensiamo alle nostre costanti aspirazioni; alle nostre idee sul governo temporale del Papa, alle sue

pretese rispetto ai fatti già compiuti, eppoi chiunque può rispondere a questa mia domanda.

Dirò ora pochissime cose rispetto al matrimonio civile che fece il soggetto della seconda parte delle osservazioni dell'onorevole Senatore Sclopis.

Il preopinante disse che il matrimonio civile fu quasi sempre il portato non di un'agitazione reale, non di un reale bisogno, ma unicamente della esaltazione degli animi dopo i politici rivolgimenti, e che difatto il matrimonio civile non fece capolino che in seguito alle rivoluzioni.

Io chieggo il permesso di dire alla mia volta che mi pare che con un tale giudizio non siasi andato abbastanza a fondo nel soggetto. In verità, per poco che lo si esamini si trova la ragione per cui in seguito alle rivoluzioni, si senti sempre la necessità di introdurre nella legislazione il matrimonio civile, cioè di separare il matrimonio civile dal matrimonio religioso. Le rivoluzioni naturalmente si fanno quasi sempre al fine di conquistare la libertà. Allorquando la rivoluzione è riuscita e la libertà è stata conquistata, che resta da fare? Resta di applicarla, di introdurla nelle leggi. Ora il matrimonio civile è precisamente una delle più graudi applicazioni della libertà per la quale la rivoluzione si è fatta.

Dunque non debbe parere strano che dopo le rivoluzioni, non per effetto di un esaltamento delle menti, ma per un reale bisogno, per la logica delle idee e dei fatti, siasi desiderato e domandato che fosse introdotto il matrimonio civile nella legislazione. Che cosa è difatti il matrimonio civile, se non la consecrazione del principio della libertà di coscienza, e lo stabilimento dell'indipendenza dello Stato dalla Chiesa nelle cose che riguardano il matrimonio civile? Egli è quindi manifesto che vi è una causa positiva, grave, fondamentale la quale spiega il perchè in tutti i paesi nei quali si sono fatte rivoluzioni il matrimonio civile sia sempre stata una delle prime questioni che si sono presentate alla decisione dei Parlamenti.

L'onorevole conte Sclopis parlando del matrimonio civile, non fece altro che applicare ad esso i principii che aveva in prima stabiliti ed i mezzi che aveva dichiarato discutendo la questione generale della separazione e della libertà, ed avendo lo già dimostrato come l'applicazione di questi mezzi non sia opportuna, come conduca a conseguenze funeste, e che per l'opposto si debbe abbracciare il principio della separazione e della libertà, le cose da me dette a questo riguardo nella questione generale, giovano anche a definire la questione relativa al matrimonio.

Per me, dunque, è evidente che il matrimonio civile sarà consecrato spontaneamente da tutti i credenti liberamente; che in questo solo caso si potrà sperare di avere dalla religione la sanzione dei precetti morali, e che in tutti gli altri casi nei quali il matrimonio sacramento fosse pigliato unicamente per l'azione della legge civile, la sanzione efficace che si aspetta dalla

religione mancherebbe affatto, e che non vi sarebbe altro che la profanazione della religione e del sacramento.

Io non ho ben compreso, forse per colpa mia, il sistema che pel matrimonio propone l'onorevole Scavatore Sclopis. V'ha però una cosa che mi pare indubitata, e che forma la base del suo sistema, ed è, che il vincolo matrimoniale, anche per gli effetti civili, non debba nascere, che dalla esecuzione del precetto religioso, cioè dell'atto religioso stesso.

Mi permetto di dire che avrei desiderato che, dopochè è erasi lungamente discusso per provare che coll'imporre il sacramento si viola la libertà di coscienza, si fosse dimostrato come ciò non avvenisse, e come la libertà di coscienza rimanesse salva in tutti gli individui, non ostante che la legge li obbligasse, anche non volenti, al rito religioso.

Parimenti avrei desiderato che si fosse chiarito come l'indipendenza dello Stato intorno al regolamento di atti così gravi come sono il matrimonio, e la formazione della famiglia non venisse a soffrirne, sebbene la creazione e gli effetti del matrimonio venissero posti fuori delle mani dell'autorità civile. Ma a questo riguardo non ho udito alcuna dimostrazione.

Fermandomi un istante sull'oggetto, che ora ho indicato, cioè sull'interesse della società civile nel matrimonio, e sulla indipendenza, che le è necessario di conservare per regolare quest'atto, io addurrò qualche fatto dedotto non già da ragionamenti, ma dalla pratica.

Ritenga il Senato, che nella materia delle dispense matrimoniali v'ha un punto di vista assolutamente diverso tra la Corte di Roma e il nostro Stato. La Corte di Roma nelle dispense matrimoniali per impedimenti parte da questo principio, che, allora quando individui fra cui vi è un impedimento si sono posti in una condizione che rende penoso lo stato della loro coscienza, si debba accordare la dispensa al fine, che la coscienza di essi possa essere posta in calma.

Lo Stato per l'opposto parte da un altro principio, cioè, che le colpe sono degli individui e non dello Stato, e che non debba nell'interesse del paese e della pubblica moralità con una dispensa quasi sistematica facilitarsi, e provocarsi la immoralità.

Egli è appunto perciò che certe dispense sono facilissime e che vengono in gran copia dalla corte di Roma e che lo Stato in gran parte non le può ammettere. Perciò lo Stato non ammette che difficilmente dispense fra cognati allorchando vi fu colpa o durante il primo matrimonio od anche solo posteriormente, le quali cose non fanno difficoltà presso la Corte di Roma alla concessione delle dispense, ed il più delle volte anzi la facilitano.

Ora egli è evidente che dal momento che ponete il matrimonio nelle mani dell'autorità ecclesiastica, dovrete anche subire di necessità tutto ciò che essa farà riguardo agli impedimenti.

Nè si dica, o Signori, che vi riserberete la facoltà di non riconoscere il matrimonio religioso che sarà stato celebrato contro certe determinate regole che voi stabilite per limitare l'azione dell'autorità religiosa. In primo luogo dico che col limitare quest'autorità, mettetela in servitù la Chiesa anche pel sacramento; in secondo luogo aggiungo che creerete dei fatti che porteranno il massimo disordine nella società.

Che se lo Stato sarà obbligato ad accettare tutti i matrimoni che si faranno col criterio che ora ho indicato della Corte di Roma rispetto alle dispense quale sarà la conseguenza? Sarà questa che le vostre famiglie saranno composte di elementi che voi riputerete incapaci a costituire una buona famiglia civile: lo Stato sarà fatto contro i vostri principii ed i vostri pensieri, voi subirete la famiglia che l'autorità ecclesiastica vi avrà imposta.

Rispetto agli ostacoli che nascono nel sistema dei nostri contraddittori alla libertà delle coscienze nulla si è detto per ribattere ciò che per noi si è allegato. Io tengo per fermo che l'onorevole preopinante non muova dubbio su questo diritto: ed anzi credo di poterne dedurre un argomento appunto da una ammissione che egli ha fatto nel suo discorso.

Egli ha detto: io non bado se il cittadino professi piuttosto l'una che l'altra religione, io domando unicamente al cittadino che quando vuole pigliar moglie vada a far consacrare e benedire il proprio matrimonio da quella religione a cui appartiene.

Ma egli dovette poi necessariamente figurarsi il caso di un individuo che o non avesse alcuna religione, o avesse una religione la quale non esistesse nello Stato. In questo caso, egli disse, si faccia pure il matrimonio civile. Dunque io soggiungo, rimane stabilito che una legge sul matrimonio civile bisogna farla, perchè basta che vi siano pochi individui i quali abbiano diritto ad essere maritati civilmente, perchè sia necessario fare una compiuta legislazione a questo riguardo. Se non che mi fa senso che si richiegga questa condizione per ammettere il matrimonio civile: ed invero, a che si spinge colui il quale non ha voglia di accostarsi al sacramento sebbene abbia appartenuto, almeno fin allora, alla società cattolica? Si dice a quest'individuo, fatti apostata, fatti ateo, allora ti permetterò di maritarti civilmente. Ora io domando sono queste le conseguenze a cui si vuol giungere per ammettere il matrimonio civile. Evidentemente no.

Dunque egli è palese che, se si ammette il matrimonio civile per colui che dichiara di non appartenere ad alcuna religione; per la stessa ragione lo si deve ammettere per colui che dichiara di non volersi accostare ad alcun rito religioso: imperocchè costui non avrebbe che a dichiarare che non appartiene ad alcuna religione dello Stato per aver diritto di farsi maritare civilmente. Ve lo vorrete spingere?

Che, se ben si bada, si possono presentarvi infiniti altri casi che mettono in chiaro le conseguenze vera-

mente straordinarie che emanano dal sistema che combatto e che lo rendono inammissibile.

Innanzitutto v'ha un'osservazione gravissima a farsi sulla competenza relativamente al matrimonio. Dappoi- ché voi stabilite che il matrimonio nasce dall'atto reli- gioso, ogni questione la quale possa sorgere sulla vali- dità del medesimo non potrà mai essere di competenza dell'autorità civile, poichè le autorità civili non sono competenti a giudicare se il sacramento sia stato vali- damente conferito o no. Dunque necessariamente tutte le questioni di validità del matrimonio saranno deferite all'autorità ecclesiastica, e l'autorità ecclesiastica sarà essa sola quella che dichiarerà se nello Stato i matri- monii e le famiglie sussistano o no; essa sola perciò disporrà di tutti gli effetti civili che possono dimanare da una tale sentenza, sia che vi siano o non figli, che siasi aperte eredità o siasi fatto luogo a qualsivoglia altro diritto civile, che diverrebbe risolvibile per un giu- dizio dell'autorità ecclesiastica. Ora ognun vede quali siano le conseguenze di un tale sistema.

Ma possono accadere molti altri casi nei quali neces- sariamente bisogna che la legge ammetta il matrimonio civile. Supponete che un cattolico il quale professando quella dottrina secondo cui si crede che la parte dogma- tica religiosa non possa essere definita che dai Concilii ecumenici, non ammetta un dogma che sia stato sancito soltanto dal pontefice. Quest'uomo si presenta per ammogliarsi e se gli si domanda se crede in questo dogma, e dice di no; gli si risponde: non vi posso am- mogliare, perchè non siete cattolico; epperò io non posso conferirvi il sacramento. Or bene, o Signori, quest'uomo non potrà pigliar moglie? Avanti l'autorità religiosa non può pigliarla; avanti l'autorità civile non può fare il matrimonio civile, dunque costui non potrà ammogliarsi? Non ammetterete anche costui al matrimonio civile? Ov- vero vorrete voi legislatori, voi magistrati entrare nelle discussioni teologiche per vedere se la credenza in con- tesa sia o non un dogma? Evidentemente no. È dun- que necessario che ammettiate il matrimonio civile.

Del resto poi queste cose non sono nuove, e già so- nosi verificate.

Coloro che dovettero pigliar parte ad atti legislativi o del Governo, che furono riprovati, e condannati dalla Corte di Roma, non hanno già trovato ostacolo all'am- ministrazione dei sacramenti? Coloro che votarono per l'abolizione del foro ecclesiastico, o per la soppressione delle corporazioni religiose o per altre cose simili, tutti costoro saranno impediti dal contrar matrimonio unicamente perchè non potranno pigliare il sacra- mento?

Mi pare dunque evidente che il solo mezzo di ri- spettare compiutamente la libertà di coscienza sia di lasciare la più assoluta libertà al soddisfacimento dei doveri religiosi e che il solo mezzo di ottenere efficace sanzione religiosa ai principii morali sia quello di chie- derlo alle libere credenze e di astenersi assolutamente dall'imporle con una disposizione legislativa.

Io so bene che vi sono di coloro che cercano la protezione ed il sussidio della religione non nella cor- diale e spontanea esecuzione dei di lei precetti, ma nell'esterna e materiale pratica degli atti religiosi, ri- ducendo la religione ad una ufficiale menzogna ed allo stato di un istrumento materiale di governo. Certo è che a niuno dei nostri contraddittori cade in mente un tale intendimento. Ma è pur certo che nei finali risul- tamenti i sistemi, che ho combattuto, giungono alle stesse conseguenze, imperocchè essi non fanno dei cre- denti, ma sibbene degli ipocriti.

Domandiamo adunque alla religione ciò che dalla religione liberamente viene, ciò che la violenza non potrà mai dare; pensiamo che la sanzione religiosa non può esistere senza convinzione, e che questa non può essere senza libertà.

Pate invece che la legge imponga un atto religioso un sacramento, e voi non avrete che l'impostura, la ipocrisia, e la profanazione del sacramento; la rovina della religione e dello Stato.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Signori Senatori. Io avrei desi- derato di non aver occasione di nuovamente invocare la vostra indulgenza, di nuovamente occupare la beni- gna vostra attenzione.

Nel mio modo di vedere, le discussioni nelle assem- blee politiche, per quanto è possibile, dovrebbero evi- tare di trascendere in polemiche parlamentari.

Il Parlamento non è un'accademia, il Parlamento non è una sede di controversia fra persone e persone, ed io credo che nelle discussioni politiche, quando una persona ha esposto le sue idee con quella lucidità pro- porzionata a' suoi mezzi, e con quel corredo di prove che crede necessario di presentare, esso ha soddisfatto al compito suo, e penso che se non si discendesse a polemiche particolari, si eviterebbe un impiego di tempo, che potrebbe forse essere meglio adoperato.

Pur troppo in tutte le controversie umane è difficile di ottenere che quando uno ha profondamente pensato sopra una data materia, e si è formato un criterio per determinare la sua opinione, si rimuova da quella, e si converta ad altra, e quindi l'inefficacia di questo si- stema di discussioni parziali sopra materie già venute in controversia, e contro cui si muovono obiezioni. Di più, o Signori, havvi ancora un inevitabile incon- veniente, quello cioè di doverci ripetere.

Non vi è dubbio che quando confutate un vostro av- versario coi principii che avete precedentemente stabi- liti, di nuovo invocate gli stessi principii, di nuovo ve- nite alle stesse deduzioni.

Questo è inevitabile, ed io pur troppo sarò anche costretto, sulla traccia degli altri oratori, di dover do- mandare la tolleranza vostra per ripetere parte di ciò che ho detto ieri l'altro, come l'onorevole preopinante ha, con quella maestria che gli è propria, e con quella facilità di parola che lo distingue, ripetuto sostanzial-

mente quello che aveva addotto nel suo precedente discorso.

Dissi che io avrei volentieri taciuto, ma veramente, poichè si è introdotto questo sistema nelle nostre discussioni, io sono tratto di nuovo a prendere la parola, non dirò colle catene, ma colle citazioni che mi fanno l'onore di costringermi ad intervenire in una specie di diverbio parlamentare. Mi fanno l'onore di prendermi personalmente come oggetto di confutazione, e non posso esimersi dal rispondere in qualche modo.

Io comincio per ringraziare l'onorevole Senatore Cadorna di due cose: la prima di avere con molta esattezza esposto in brevissime parole il concetto del mio discorso di ieri l'altro: la seconda di avermi trattato, tuttochè avversario, con quella cortesia che appunto si conviene all'autorità della sua parola.

Essendo stato combattuto con armi estremamente cortesi, io farò di rispondere nello stesso modo, ma cercherò di farlo colla maggiore brevità.

E primieramente io debbo dichiarare che non seguirò l'oratore in tutti quegli argomenti che egli dedusse o dalle combinazioni politiche che egli crede opportuno di riattaccare con le idee religiose, o da fatti, i quali, presi alla spicciolata, possono avere una certa apparenza di gravità, ma che non è possibile farli andare attualmente ad una sola stregua onde giudicare la specialità con quelle regole generali che abbiamo poste. Farò anche osservare che l'onorevole Cadorna parlò, estendendo la mistronia di ieri l'altro al sistema dei concordati, e che quindi raccolse nella confutazione che volle fare della mia opinione, tutte le questioni che si riferiscono a tante moltiplicate controversie fra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Io credeva col sistema che aveva adottato nel mio precedente discorso, di avere eliminato la possibilità di queste divergenze. E veramente non capisco come per formarsi un criterio sopra la questione del matrimonio religioso e del matrimonio civile, noi dobbiamo andare a ricercare esempi tanto diversi e di vecchia data, a risuscitare delle contese per le controversie beneficarie, delle contese per la collettazione dei beni, delle contese per la superiorità ecclesiastica in certe materie miste, e di tutto questo fare, non so in che modo, l'applicazione a ciò che formò il mio assunto; vale a dire, che lo Stato riconosca nei debiti limiti l'autorità religiosa dei culti esistenti sul suo territorio, e che ne coordini gli effetti colle esigenze dell'ordinamento civile. Dunque spero che il signor Senatore Cadorna non vorrà accusarmi di poca esattezza se io tento di non lasciarmi impigliare nelle spire dorate delle sue parole, e cerco invece di ridurre la questione nei veri termini in cui l'ho collocata ieri l'altro.

Il Senatore Cadorna partiva dal principio che non vi era salute per la società civile fuorchè nell'attuazione della formola: *Libera Chiesa in Libero Stato*. Io muovevo il dubbio che questa formola, non attuata ancora in ogni sua pienezza in Europa, non desse un signifi-

cato tale, preciso e concreto, che potesse veramente appagare le giuste brame, le dovute esigenze degli uomini che sono al Governo.

Finora fra noi la formola, — libera Chiesa in libero Stato — è una formola astratta: noi non l'abbiamo veduta applicata in tutta la sua pienezza in nessun paese d'Europa; noi anzi abbiamo veduto che sempre nei varii Stati di Europa si è cercato di coordinare le due autorità nei loro reciproci effetti, cosicchè non ne avvenga danno dall'una all'altra.

Noi abbiamo veduto l'uomo il più potente, il più assoluto nella sua volontà, il più capace di distinguere la vera condizione della società civile, noi abbiamo veduto Napoleone I. occuparsi lungamente di un concordato, e occuparsene forse con maggiore attenzione di quella che impiegava per ottenere una vittoria; l'abbiamo veduto incontrare più serie difficoltà, tra i suoi aderenti stessi, all'attuazione di quell'atto che non incontrasse sul campo di battaglia.

La tenacità di Napoleone I per concludere il patto che ristabilì in Francia la religione cattolica è da tutti gli statisti riconosciuta come uno degli atti più alti, i più imponenti della sua autorità e che ebbero maggiore effetto per consolidare il suo regno.

Io dunque non posso ammettere che per fare una disposizione di legge attuale dobbiamo tenere come principio dirigente, come autorità preesistente la separazione assoluta della Chiesa dallo Stato. Questa non esiste fra noi, e dubito che durante il corso della nostra vita possiamo vederla eseguita.

Ho creduto ieri l'altro di stabilire che non potevami a meno di concludere per la necessità delle relazioni fra l'autorità religiosa e civile; e vi persisto. Quando verrà il tempo in cui sarà attuata la formola di separazione assoluta ne giudicheremo gli effetti, quantunque io creda come dissi, che non potremo giungere a tanto.

Io vi diceva, o Signori, che nel mio modo di vedere poteva benissimo coesistere l'eseguimento di ciò che sostanzialmente la religione esige circa il matrimonio colla giusta applicazione di quelle regole tutelari che il Governo civile deve stabilire onde determinare ed assicurare gli effetti civili del matrimonio tanto rispetto ai coniugi quanto rispetto alla prole.

Io invocava la esperienza dei tempi passati, e diceva che il matrimonio civile era stato fuori di Francia, un prodotto delle mutazioni politiche per le quali si era estesa la legislazione francese in quelle straniere regioni.

Ma io avvertiva anche, che quando si restrinse l'esecuzione del Codice francese in Europa, nella massima parte degli Stati che ritornarono alle antiche sovranità non si ritenne il matrimonio civile. Anzi in certe parti si discese perfino a parziali distinzioni, come avvenne nel Cantone di Ginevra ove, mentre il Codice civile francese era vigente in Ginevra, per ciò che ha tratto alla materia del matrimonio, la Dieta dopo una lunga

contestazione decise che il matrimonio civile non si sarebbe applicato a quella parte di territorio cattolico che era stato aggiunto al Cantone anzidetto.

Non c'è dunque il consenso universale, non il sentimento del bisogno di questa panacea che tanto si vanta del matrimonio civile per completare l'autorità dello Stato.

Le potenze europee rimangono, credo, nella integrità dei loro diritti; i governi protestanti nella libertà della loro professione religiosa, non si oppongono, a che la consacrazione del matrimonio si faccia secondo la confessione di quelli che lo contraggono.

L'onorevole Senatore Cadorna mi richiamava ad una difficoltà sorgente dalla espressioni che ho fatto dei miei principii nella antecedente tornata, e diceva che io invocando la libertà religiosa, la libertà civile di coscienza, io non ne ammettevo tutte le conseguenze.

Io ricordo che dissi ieri l'altro che io ammettevo la libertà civile di coscienza, la quale mi si presentava nella società civile trasformata in libertà dei culti, che io ammettevo che le religioni le quali erano riconosciute nello Stato avessero diritto di essere principalmente rispettate in ciò che si atteneva all'unione matrimoniale. Non è adunque il caso di dire che io non ammetto la piena libertà civile di coscienza nel senso politico in cui io la veggio trasformata nella libertà dei culti.

Io soggiungeva che si sarebbe potuto stabilire la distinzione tra le parti che vogliono contrarre matrimonio e che professano una delle religioni riconosciute dallo Stato, e quelle che non ne professano alcuna: che quanto alle parti che professano una delle religioni riconosciute nello Stato era conseguenza di questa personale loro professione l'ammettere verso di esse la priorità dell'atto religioso per la validità del matrimonio, e che per quelle persone che non avrebbero professata una delle religioni esistenti nello Stato si sarebbe potuto introdurre il matrimonio civile.

L'onorevole Cadorna mi replica: ecco che ammettete il matrimonio civile, e bisogna fare una disposizione per il matrimonio civile, ed io ne convengo per caso che ho indicato. Di più l'onorevole Senatore Cadorna spingeva l'argomentazione e discendeva ad una fattispecie particolare (veramente io non amo guari questo modo di argomentazione nella discussione di principii generali); egli diceva: se c'è uno il quale si professa cattolico, ma che non voglia ammettere tutti i dogmi che ammette la Chiesa cattolica, questi sarà interrogato, gli domanderanno quale sia la sua credenza, ed egli dichiarando che crede per una parte e che non crede per un'altra, non sarà ammesso al matrimonio.

Signori, io non ho mai introdotto l'idea di un esame inquisitorio delle coscienze davanti all'ufficiale dello stato civile quando viene a presentarsi una persona per contrarre matrimonio.

Io non do mandavo altro se non che si richieda a quelli che si presentano quale è la professione di reli-

gione che tengono. Questa proposizione è complessiva; io non entro nel tribunale di penitenza, negli atti di fede, ma ritengo che sia nell'uomo un diritto di essere rispettato nella sua professione religiosa, ed un dovere l'esprimerla e l'attenervisi.

Io credo che appunto la legge del matrimonio civile sotto questo aspetto si mostri come illiberale perchè come io accennava ieri l'altro, la religione non solamente è uno dei grandi elementi del vivere sociale, ma è una proprietà particolare dell'uomo. L'uomo che si rispetta vuole che si rispetti la sua religione. E secondo la mia opinione per creare la moralità negli Stati è necessario di eccitare quanto sia possibile questo sentimento personale che io chiamerò forse impropriamente, ma sulle tracce di un cenno fattone anche da Montesquieu (1), *proprietà intima*.

Dice l'uomo col sentimento della sua libertà: io professo una religione; rispettatala io mi vi acconco, il Governo vi si acconci pure. E tutto ciò io credo che possa benissimo sussistere senza per nulla detrarre all'autorità della sovranità civile, senza indebolirne menomamente la guarentigia efficace degli effetti civili del matrimonio.

L'onorevole Senatore Cadorna vi ha parlato di controversia religiosa, di leggi Leopoldine, di leggi Giuseppine, e perfino del Sillabo.

Io lascerò questa materia da un lato perchè ho dichiarato ieri l'altro che non vengo nè a discutere di punti religiosi teologicamente, nè ad appassionare il dibattito con alcuna di queste considerazioni. Mi permetta l'onorevole Senatore Cadorna che io gli risponda che l'argomento che egli ha voluto trarre dalle annessioni politiche per dedurne norma alla opinioni morali e religiose delle popolazioni italiane, forma ai miei occhi una singolare confusione di principii e di idee. Io credo che appunto trattando noi di un principio che è un cardine della società, di un principio di morale che io pongo come assoluto, dobbiamo separarci da tutte queste idee concomitanti, le quali non servono se non che ad appassionare il dibattito. Non esito pertanto a ricusare assolutamente ogni induzione che si voglia trarre dalle quistioni politiche per giudicare della quistione morale e religiosa della materia di cui trattiamo.

Stiamo dunque, o Signori, ognuno nel nostro campo. Il signor senatore Cadorna sta appoggiato alla sua formula ideata ma non attuata della separazione assoluta della Chiesa dallo Stato: « libera Chiesa in libero Stato » Io sto dall'altro lato appoggiato sopra l'idea della validità di quelle massime le quali saviamente adoperate hanno mantenuto da secoli un accordo che reputo sempre desiderabile nelle relazioni tra l'autorità religiosa e l'autorità civile. Io spesso mi fo lecito di addurre citazioni; ora ve ne addurrò una sola che è quella di Grozio che nel suo libro *Del diritto della guerra e della pace* stabilisce che la religione cristiana

(1) *Esprit des lois*, Liv. 19, chap. 27.

aveva migliorato l'essenza del matrimonio, e sicuramente in questo libro Grozio non va considerato come teologo ma come uomo politico.

La diversità nell'applicazione mi porta a dichiarare che io non posso accettare la conclusione finale a cui veniva l'onorevole Senatore Cadorna, e che io invoco l'autorità della esperienza, invoco ciò che si è fatto in Europa non meno negli ultimi anni, che negli anni anteriori alla rivoluzione francese per stabilire che in nessun paese si è creduto che si potesse questa separazione utilmente introdurre.

Non so poi, lo dico francamente, non so con qual sicurezza noi possiamo asserire che siamo destinati a dare un esempio nuovo alle altre nazioni.

Io credo che abbiamo bisogno d'imparare dalle altre nazioni, come le altre possono imparare qualche cosa da noi.

E stimo che sieno ideali i vantaggi che noi ci proponiamo dall'essere chiamati a fornire una specie di applicazione di teoria sopra una materia sulla quale tanto si è tentato, e così poco si è riuscito.

Sarà questa una generosa presunzione della forza propria della Nazione italiana, ma non parmi sia ancora una di quelle espressioni di fatti provati a cui i pratici uomini di Stato possono definitivamente appigliarsi.

Non andrò più oltre, perchè voi non aspettate certamente che io possa precisamente e ad un per uno rispondere ai tanti capi di una confutazione che ha durato pressochè un'ora intiera riproducendo gli elementi della precedente discussione.

Meno mi duole essere breve, perchè come ho già dichiarato, ciò che disse l'onorevole Senatore Cadorna, e quello che io ho esposto mi sembra bastevole a provare, che ognuno rimane nelle sue idee, onde io non posso che raffermare quell'opinione che io ho avuto l'onore di esternare dinanzi a voi.

Ma non è al solo Senatore Cadorna che io sono in debito di rispondere. Mi occorre ancora pregare l'onorevole Senatore Pinelli e l'onorevole Senatore Amari di dare ascolto indulgente a poche osservazioni che mi restano a fare, riguardo a quelle parti nelle quali piacque loro d'introdurre il mio nome nel precedente dibattito.

L'onorevole Senatore Pinelli nel suo discorso di ieri ha fatto allusione a quanto si legge in un opuscolo pubblicato senza nome di autore, in Parigi nel 1838, col titolo: *Remarques sur le nouveau Code civil pour les Etats de S. M. Sardes et sur quelques critiques dont il a été l'objet.*

Io quell'opuscolo si chiamano particolarmente ad esame le osservazioni che sopra quel Codice si erano pubblicate da quel valente giurista, che fu il presidente Portalis, uscite poco prima col titolo: *Observations sur le nouveau Code Sarde.*

L'opuscolo non porta nome d'autore, ma io non ne ricuso la paternità, ed anzi a me piace di tributare la

debita riconoscenza al principe che mi fece l'onore di incaricarmi di rispondere a quelle osservazioni, principalmente perchè erano fatte, come dissi, dal presidente Portalis; fu il Re Carlo Alberto che mi diede tale incarico, ed io l'ho adempiuto con tutta quella devozione con cui era glorioso di eseguire gli ordini di quell'augusto Sovrano, e con quella maggiore esattezza che mi permettevano le mie forze.

Nessuna delle idee che io espressi in quel mio opuscolo io debbo oggi ritrattare; nessuna assolutamente.

In esso si parla dello stato in cui si trovava allora la condizione politica e civile del regno di Sardegna; vi si enunciava il duplice principio; stabilità nell'ordine politico, progresso nell'ordine civile; vi si discutevano le materie varie del Codice civile anche con qualche vivezza che conveniva forse al soggetto, ma sempre con quella urbanità dalla quale mai non mi sono scostato.

Debbo poi ringraziare l'onorevole Senatore Pinelli che citando quell'opuscolo che io aveva quasi dimenticato, mi abbia qui fornita l'occasione di riconfermare l'opinione che io emetteva ieri l'altro, perchè in quell'opuscolo si riferiscono appunto certe parole del presidente Portalis, le quali confermano l'idea che ho manifestata al Senato: la necessità cioè di ristaurare il principio morale nella legislazione civile.

Il Portalis esponeva candidamente ed autorevolmente, siccome conveniva al suo aureo carattere ed alla sua vasta dottrina, il desiderio che egli aveva che si fosse nel Codice Napoleone fatto un maggiore *rappel d'ordre moral.*

Credo che queste parole entrino appunto nella cerchia delle considerazioni che io esponeva ieri l'altro. Certamente il conte Portalis sosteneva il Codice Napoleone e diceva che negli Stati del re di Sardegna si era fatto male a non seguirlo più apertamente, ma nello stesso tempo riconosceva che vi era da modificare e da aggiungere alcune cose nel Codice medesimo per ottenere il *rappel d'ordre moral.* E lo stesso illustre presidente aggiungeva ancora queste parole:

« Il y a tout à gagner pour la société à fortifier l'obligation légale de toute la puissance de l'obligation morale. »

Ora è anche l'obbligazione morale che io domando; chiedo che si rinforzi l'azione religiosa presso coloro che professano una religione, perocchè questo è il fondamento più saldo.

Non seguirò ulteriormente l'onorevole conte Pinelli nel suo discorso, se non che per prendere atto di quanto egli disse in una parte del medesimo, cioè dove espone distesamente le disposizioni dell'Atto così detto del *matrimonio*, promulgato in Inghilterra nel mese di agosto 1836.

Egli espone chiaramente, secondo la sua abitudine, le disposizioni di quell'atto, e dalle quali avete potuto comprendere che in Inghilterra si rispetta innanzi tutto il principio religioso poichè non si esige un vero

matrimonio civile da nessuno, se non da chi viene spontaneamente a presentarsi al registratore generale o particolare. E questo credo che rientri anche nell'idea che ho manifestata nel mio precedente discorso, che si sarebbe potuto, adottando le disposizioni del Codice napoletano, che mi sorprende di vedere tanto abbandonato in questa parte di quelli che forse meglio lo comprendono e lo hanno applicato in varie circostanze, introdurre una disposizione la quale avrebbe precisamente servito ad ammettere i non professanti una religione ammessa nello Stato alla celebrazione del matrimonio civile.

E qui la concessione delle materie mi chiama a rispondere ad una esposizione fatta dall'onorevole Senatore Amari nel suo discorso di ieri, esposizione, che, secondo me, non fu conforme alla precisione storica alla quale egli è avvezzo.

Parvi almeno che l'onorevole Amari traesse una conseguenza che i precorriti non avevano al certo autorizzata. Egli ci disse ieri: voi imponendo il matrimonio religioso escludete una classe di cittadini che non professi veruna delle religioni riconosciute nello Stato dal celebrare le nozze, voi fate una casta di paria, voi li escludete dall'esercizio di un diritto civile importantissimo.

Io mi presi la libertà d'interromperlo, e non fu certamente per mancanza di riverenza, ma fu perchè mi parve che troppo le parole dell'oratore si scostassero da quanto io aveva espresso nel mio discorso precedente. Qualunque sia la professione religiosa dei cittadini i quali sono sul territorio dello Stato, e che non s'accolga in una delle religioni riconosciute nello Stato, io credo che abbia la perfetta uscita nella legge matrimoniale mediante il matrimonio che io dirò civile. Dunque non vogliamo nessuna casta di paria, non vogliamo intervenire nell'intimo delle coscienze.

Senatore Amari, *prof.* Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Sclopis. Se lo desidera, parli pure adesso.

Senatore Amari, *prof.* Mi farà grazia. Er: soltanto per dire che io non poteva applicare questa parola al sistema proposto dall'onorevole Senatore Sclopis perchè precisamente ei non lo aveva proposto, ma esso era stato annunziato da altri in Senato; e quello che io dissi senza aggiungere il nome del signor Senatore Sclopis sta bene e lo mantengo.

Senatore Sclopis. Dunque non sarà più per riguardo ad una mia proposizione, ma sibbene per l'integrazione della questione che io dichiaro e con me quelli che pensano nello stesso modo, che noi ammettiamo che vi sono de' cittadini i quali trovansi in condizioni anormali che non possono avere l'autorità religiosa davanti a cui debbono contrarre le nozze. Noi non vogliamo essere come il Governo francese di Luigi XIV rispetto ai protestanti, nè come l'antico Governo di Ginevra rispetto ai cattolici.

L'onorevole Senatore Galvagno disse ieri che scorgeva

nella società civile dappertutto un grande sforzo per rivendicare i suoi diritti, e che questi sforzi li vedeva particolarmente nel bisogno che si aveva di eliminare il matrimonio religioso dal cospetto dell'autorità civile per sostituirvi il matrimonio meramente civile.

Non so come in tutte le nazioni dove queste questioni hanno maggior libertà di discussione e di applicazione non si sia fatto quest'acquisto così prezioso.

Io non so come in Germania, paese di libertà intellettuale estesa quant'altra mai, non esista generalmente il matrimonio civile all'uso francese, non esista sotto l'autorità de' Principi protestanti. Non so perchè, se ne è conosciuta da tutti la necessità, non siasi cercato anche là d'averne questo invidiabile rimedio.

Ripeto, o Signori, l'esperienza per me è una grande autorità, l'esperienza va colla mia ragione, colla mia ragione va il mio sentimento. L'esperienza insegna che non bisogna scostarsi facilmente da ciò che l'uso dei secoli ha introdotto, perchè nelle idee le quali sono, state lungamente esistenti e consacrate dalle leggi, quantunque abbiano dato luogo a delle contraddizioni, vi ha sempre un gran fondo di vero, un gran fondo di utile, e che a smuoverlo non si trova poi spesso che un vacuo minaccioso.

Signori Senatori, sarete probabilmente stanchi di udire queste continue polemiche, nè io potrei avere sufficiente fiducia nella vostra tolleranza se le proseguiasi.

Ma non potendo neppure adesso staccarmi dalla prediletta mia idea, mi rivolgo all'onorevole Senatore Amari, rammentandogli ciò che egli molto ingegnosamente ha detto. Il Senatore Amari ieri ha descritto una specie di carta topografico storica divisa in tre territori; da un lato vi ha messo l'autorità civile, dall'altro l'autorità religiosa, in mezzo v'ha messo la repubblica della coscienza libera individuale.

Questo vuol dire che nel concetto dell'onorevole Senatore Amari ci deve essere una separazione tra questi repubblicani e gli altri sudditi di quelle due autorità e così la coscienza individuale dell'uomo deve stare ristretta in quel cantuccio isolato, e le due autorità debbono agire a loro posta.

Mi dispiace ma io non posso accogliere la teoria dell'onorevole Senatore Amari. Mi pare anzi che questa teoria ci conduca direttamente all'idea, che chiamerò diapotica, che chiamerò pagana, che chiamerò distruggitrice, d'un'autorità che non ha appoggio sulla forza morale, sulla coscienza individuale dell'uomo.

Bisogna che questi repubblicani che stanno in mezzo escano dal loro territorio ed entrino negli altri territori circostanti, oppure bisogna che le autorità dei due territori circostanti vengano ad investire la repubblica in cui stanno le libere coscienze individuali.

Signori, nei nostri tempi, in mezzo a circostanze che da ogni lato ci premono possiamo noi concepire l'idea di un Governo che possa compiere l'alta e difficile sua missione quando i cittadini non siano attaccati a questo Governo coll'intimo dovere della coscienza? Pos-

siamo isolare l'autorità della coscienza? Possiamo immaginare che vi sia uno stato per l'uomo in cui egli nella sua astrazione filosofica si ritenga per estraneo alla sua patria? No, Signori. Io credo che attualmente a fronte delle gravissime difficoltà, in cui ci troviamo, noi abbiamo bisogno che il cittadino con tutta la sua potenza, con tutta la sua volontà si accosti al principio governativo, e per questo noi dobbiamo rispettare ciò che egli ha diritto di richiedere che gli sia mantenuto. Per questo noi dobbiamo attendere a quel principio che, come vi diceva ieri l'altro, sta al di sopra di tutti gli altri, che è eterno e primeggia su tutte le cose contingenti.

E qui anche mi occorre di dire che quando si è nel vero, come credo di esservi, la concatenazione delle idee non manca; che la religione può e deve valere grandemente a questo effetto, di creare dei cittadini che siano veramente affezionati nell'intimo del cuore alla patria.

Chi ha detto, o Signori, obbedite all'autorità civile non pel timore del gastigo ma per la coscienza? L'ha detto un Apostolo. E non sarà che quando noi obbediremo alla legge non per timore ma per coscienza, e questa coscienza la manterremo intemerata, che il Governo potrà dire di avere veramente in mano la forza della nazione; anzi allora soltanto (e credo che questo avverrà, perchè ho fede nei destini della mia patria) allora veramente potremo vantarci d'aver creato la nazione! *(Applausi generali)*

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amar, prof.** È soltanto per dire che l'onorevole Senatore Sclopis ha preso troppo alla lettera la mia carta geografica; una figura forse di cattivo gusto che pur mi parve comoda per spiegare il mio pensiero.

Io non parlai di repubblica che dovesse conquistare. I paragoni in vero si devono seguire sino ad un certo punto e non portare sino alle ultime conseguenze. Io dichiaro che non ho avuto assolutamente l'intenzione che mi attribuisse il Senatore Sclopis, cioè che l'individualità umana (ciò che si chiamerebbe anarchia) conquistasse a dritta e a sinistra, da un lato distruggesse tutto il territorio della religione e dall'altro distruggesse lo Stato. Non era questa la mia intenzione, e non sono responsabile delle idee che mi si attribuiscono arbitrariamente.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. A nome del mio collega il Ministro delle Finanze ho l'onore di pre-

sentare al Senato un progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio per tutto l'anno 1865.

Ho pure l'onore di presentare un progetto riguardante opere straordinarie a ponti e strade.

Mi permetto di raccomandare al Senato l'urgenza del primo progetto riguardante il bilancio provvisorio.

Presidente. Comincio a dar atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge e quindi prego il Senato a volersi pronunziare sull'urgenza che è di tutta evidenza.

Chi è di questo avviso, voglia levarsi.

(Accordata l'urgenza.)

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che già venne approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo ad alcune modificazioni introdotte nelle cauzioni delle ferrovie di Sardegna.

Prego il Senato di accordare anche per questo progetto l'urgenza.

Presidente. Do atto al Ministro della presentazione di questo progetto ed interrogo il Senato se vuol accordare la chiesta urgenza.

Chi è di questo avviso, si alzi.

(Accordata l'urgenza.)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge che già ottennero la sanzione dell'altro ramo del Parlamento: L'uno per l'acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile nel comune di Gardone, provincia di Brescia; l'altro per disposizioni intorno ai compromessi militari; il terzo per trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio della guerra 1864.

Presidente. Anche a questi progetti di legge si darà il loro corso ordinario, e saranno stampati e distribuiti.

Secondo l'ordine d'iscrizione la parola appartiene al Senatore Corsi.

Senatore **Corsi.** Vorrei far presente al Senato che le parole che sono per dire tendono ad indicare una specie di emendamento senza che sia una vera proposta, che tenderebbe ad amplificare l'art. 6 precisamente sulla celebrazione del matrimonio.

Io sono agli ordini del Senato; ma parmi che le mie parole potrebbero trovare miglior luogo quando si verrà alla discussione di quell'articolo.

Avendo già taluno dei nostri onorevoli colleghi proposti emendamenti, quando questi venissero accettati dal Senato, tutto quello che sarei per dire o proporre tornerebbe assolutamente inutile; cosicchè se il signor Presidente nell'ordine della discussione trova inscritti altri oratori che intendano di parlare generalmente come si è fatto finora pro o contro il progetto, io credo che

sarà meglio accordar loro la parola prima che a me.

Senatore Di Calabiana. Domando la parola.

Presidente. Domanda la parola sulla questione generale?

Senatore Di Calabiana. Intendo di parlare in genere.

Presidente. Risponderò dapprima al Senatore Corsi che vi sono ancora due iscritti, dopo i quali verrà il turno del Senatore Di Calabiana; poi vi sono gli emendamenti proposti.

Senatore Corsi. Come già dissi quando questi emendamenti fossero accettati dal Senato, non è più il caso che io parli; se non saranno accettati allora domanderei la parola.

Presidente. Ella avrà la parola quando verranno in discussione gli emendamenti.

Intanto debbo accordare la parola al Senatore di Giacomo.

Senatore Di Giacomo. Onorevole signor Presidente, onorevoli signori Senatori.

Prima di tutto dovrei protestare che qualunque parola non andrà nè direttamente nè indirettamente a ferire alcuno degli onorevoli Signori, i quali formano quest'augusta assemblea; ma vedranno essi onorevoli Signori col fatto che quelle hanno tutt'altro scopo, e che mi trovo pur troppo necessitato a tenere per pochissimo tempo occupata quest'assemblea tanto ragguardevole.

Due sono stati i miei discorsi, uno presentato in stampa, per quanto ha potuto essere divulgato, l'altro che ebbi l'onore di pronunziare il giorno 18, e sempre ho procurato di restringer l'incomodo che potesse avere questa rispettabile assemblea. In questi le signorie loro onorevoli hanno eziandio rimarcato che io altro non chiedevo se non di avere delle assicurazioni in ordine alla disposizione del matrimonio civile per quanto riguarda quella religione della quale indegnissimo, ma pur sono Ministro e Ministro collocato in un grado non solamente di osservarla, ma di procurarne l'osservanza.

Se mal non mi avviso parmi io sia stato così ben soddisfatto della benevolenza di coloro tra gli onorevoli Signori i quali han tenuta la parola e quando in un senso e quando in un altro, ma sempre però che andava a conchiudere a destare edificazione per l'istituzione religiosa.

E difatti per non parlare di quegli onorevoli Signori i quali di proposito ne hanno trattato, anche quei Signori che per poco pare l'abbiano contestata in guisa da allontanarsene apparentemente, pur tuttavia hanno dato la calma al mio cuore, alla mia coscienza.

L'onorevole Senatore Cadorna difatti, perchè voglio misurare non pur le parole, ma le virgole, non già col suo discorso primo e secondo, ma nei suoi discorsi certamente ha stabilito tra l'atto civile e rito religioso diverse le nature, diversi gli effetti, diversi gli impedimenti, diverse le obbligazioni; ciò che porta alla distinzione delle idee e a separare bene ciò che si appartiene all'un atto e all'altro, e quindi a far trarre quelle con-

seguenze che la coscienza, la quale non è preoccupata può benissimo trarre; e coloro i quali sono destinati a dover fare eseguire la legge qualunque essa sia, che venga approvata od emendata, certamente essi trovano come farlo in buona fede, come farlo con successo, come contentare tutti gli animi religiosi.

Se non che parlando dell'*exequatur*, pare siasi scostato da quanto diceva ieri l'onorevolissimo Guardasigilli. Ma credo aver frainteso. Del rimanente con piacere io che vengo dalle provincie meridionali, e vengo da trattare con signori incaricati di ecclesiastici affari, posso assicurare che siasi trovate corrispondenze dei vescovi con Roma non ufficiali in ordine ad impedimenti ed altre specie di dispense per modochè colla connivenza del Governo nè desso era impegnato nè gli affari soffrivano incaglio. Parmi inoltre che l'onorevole Senatore Amari avesse esplicitamente detto che il banco dell'ufficiale civile non era un altare. Niente dico dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor, il quale tutto facendo dipendere dalla Chiesa escludeva sino il Sindaco ed ogni impedimento civile. Ed in questo è sita la risposta che io potevo fare, non avendo l'ardire di passar oltre, con ricordare che la S. Sede, malgrado l'esistenza di impedimenti civili al matrimonio, pure aveva celebrati i concordati.

Con somma compiacenza poi annunzio ciocchè le signorie loro onorevoli ascolteranno con egual compiacenza, cioè che per iscrupolo di mia coscienza presi ad esaminare il paragrafo ottavo del *Sillabo: Erroris de matrimonio christiano*, dalla proposizione 65 alla 74 prima ed ultima; e che quante sono ivi proposizioni, ho trovato in questa assemblea onorevolissima o pronunziate o accolte o certamente non contraddette. Se non che qualche cosa dovrà ripetersi sulle proposizioni 73 e 74.

E per la prima un'anima di delicata coscienza, con un articolo sull'*Unità Cattolica* N. 64, 17 marzo, mi appuntava di una proposizione condannata, nel *Sillabo* al N. 73. Io me le chiamo obbligato e riconoscente, ma bisogna fissare le idee certe colle regole certe. L'alto ragguardevole personaggio eminentissimo Cardinale Antonelli, accompagnava il *Sillabo* con una compitissima lettera ai prelati delle varie Diocesi. Da quella lettera apparisce che le proposizioni del sillabo erano un sunto estratto dalle Encicliche, Allocuzioni e Lettere Santissime. Sunto che il Sommo Pontefice aveva ordinato si redigesse. « Cum autem forte evenire potuerit, ut omnia » haec Pontificia Acta ad singulos Ordinarios minime » pervenerint idcirco ideum Summus Pontifex voluit, » ut eorundem errorum Sillabus ad omnes universi » catholici orbis Sacrorum Antistites mittendus confi- » ceretur . . . »

A bene intender dunque quelle proposizioni, quando il bisogno lo richiedesse, bisogna consultare i fonti d'onde sono state attinte, per vedere la mente del Pontefice e lo spirito della legge che non è indicato dalla lettera sempre. Eppoi me ne appello agli eccellenti-

simi Prelati qui presenti quando dal Vaticano emanano proposizioni definitivamente censurabili si classificano le ereticali, le sospette d'eresia, le temerarie e fino le spiacevoli. Io, com'era mio stretto dovere risposi ringraziando l'eminentissimo Principe, ed accennando a qualche idea che ove fosse spiciata mi avrebbe dovuto essere significata, o dall'eminentissimo Signore direttamente o per l'organo di qualche Congregazione. In Roma, più di quel che crediamo, vi sono intelligenze che sanno penetrare la mente altrui. Quando si voglia non pronto, a fare di pubblica ragione tal lettera mia; ed a sostenere qualunque polemica per quello che ho asserito del Sillabo. Del rimanente parmi che alla pagina 8 del mio condannato scritto io mi sia ben distinguendo col riferire: « E lo stesso cardinal Pallavicini, lib. 23, cap. 9, paragrafo 15. »

« Certo ben è, che il contratto matrimoniale non è Sacramento per la sua natura, e senza divina elevazione: sicchè l'essere di sacramento, e l'essere di contratto sono essenze distinte, la seconda delle quali poteva stare senza la prima; benchè ora per divino decreto siano inseparabili tra i battezzati. Ed in parentesi almeno fuori di caso accidentale.

« E nel discorso recitato il 18 marzo, se mal mi ricordo io diceva: Ed a prescindere dalla promulgazione del Vangelo e dalla istituzione de' Sacramenti, furono dessi per se stessi, e saranno atti santi ecc. » ed inoltre: « Premesse queste teorie si spiegherà come il santo promulgatore del Vangelo siccome per la forza onnipotente di un Dio aveva potuto fare il più coll'unire la natura divina e la natura umana di unità di persona, ferma la distinzione: facendo il meno uni la natura di contratto e la natura Sacramento in unità di atto nel matrimonio, senza confusione di sorta. » Ed altrove: « ma bisogna, per valutare il merito di questo ragionamento, richiamare a memoria quanto abbiamo poco prima osservato dell'unità dell'atto, e la duplicità del valore nel matrimonio secondo i lumi soprannaturali della fede, non secondo i naturali della ragione. » Ecco i discorsi per quali poco è mancato che non fossi dichiarato eretico. Agli oracoli del Vaticano si chiava la fronte, ma bisogna prima usare le regole per conoscere la mente del Sommo Pontefice e lo spirito della legge, com'io dicea; e chi non sa fare da sè *fugiat ad montes*.

Ma a maggior cautela stabiliamo un poco le idee e certe e solide. Il Grande Bourdaloue autore certamente venerando per tutti, adattò a' Sacramenti l'espressione di *forza suprema*, quella cioè che costituisce la validità o l'efficacia. Eleviamo dunque queste questioni.

Il legislatore nell'atto civile del matrimonio vuole arrogare a sè questa *forza suprema*?

Riputerà il matrimonio celebrato col solo rito religioso (quando i contraenti si contentassero di non godere gli effetti civili) un atto disonesto in faccia alla legge civile come lo reputa il Codice Napoletano che severe pene applica nel caso al parroco nel Codice penale? Io fo una digressione dichiarandomi altamente riconoscente

agli alti ed esimii personaggi venerandi sotto tutti i rapporti, che tanto hanno encomiato il Codice napoletano facendo l'elogio della mia patria. Ma assicuro che mentre era desso per tutte le altre sue parti come per le disposizioni teoretiche degli atti civili assai commendevole, nell'applicazione di questi ultimi in relazione alla Chiesa era ed è il vero tiranno degli ecclesiastici funzionarii. Di che tornerà ragione di parlare. E tornando al proposito il legislatore pretenderà che l'autorità ecclesiastica a nome della Chiesa non ritenga per nulli in faccia a sè i matrimoni che non hanno altra base se non l'atto civile? Facciamo il caso più pratico. Io sono un parroco e come tale a prescindere dalla corrispondenza co' registri di stato civile debbo tenere i registri canonicamente redatti. Mi presentano un neonato perchè gli sia amministrato il battesimo. È desso figlio di chi non ha celebrato che l'atto civile pel matrimonio.

Si pretende che in registrare io dica il figlio di A e B *legittimi coniugi*. Io debbo necessariamente negarmi. L'autorità civile potrà darmi molestia? Se il legislatore a tutti questi effetti volesse estendere l'impero col matrimonio civile, ha torto senz'altro. Onorevoli Signori, comunque ci voltiamo, se le circostanze lo esigono, molti disordini dovranno esser tollerati. Forse una, due e tre volte il Sommo Pontefice Benedetto XIV ha fatto conoscere la grande dottrina, che G. C. come vero Dio che aveva e che ha tutti gli uomini soggetti nel proibire la poligamia e il divorzio tollerati presso gli Ebrei, fece una legge comune agli uomini tutti per modo che nel divorziare gli Ebrei stessi, gl'infedeli stessi oltre all'abituale peccato contro la fede, commettono un peccato attuale colle sue conseguenze contro il divieto del Divin Redentore? Eppure io sono rimasto inorridito dal leggere le disposizioni di alcuni Codici nella proposta specie, promulgati da principi cattolici. Con somma brevità tratterò le disposizioni del Codice di Napoli. Si pretese che la promessa di matrimonio innanzi all'ufficiale civile equivalesse agli sponsali *de futuro* prescritti dalla Chiesa nei quali chi ha avuto pratica al par di me che sono stato parroco di due cospicue parrocchie in Napoli, riconosce la base pressochè infallibile per non errare negli impedimenti apposti al matrimonio (son sempre pronto a mostrarlo con dettaglio). Eppure in più diocesi di Napoli fu adottato tal principio urtante direttamente colla proposizione 74 del Sillabo. Nei matrimoni poi a responsabilità del parroco doveva essere autorizzato l'ufficiale dello stato civile. Nei matrimoni *in extremis*, ai quali la legge chiama l'ufficiale dello stato civile per fare atti sommari da rettificarsi a suo tempo, io non pur come parroco ma come vescovo ho dovuto subire o la tardanza o la negativa, per modo che se non avessi tutto tolto a mia responsabilità, l'inferno sarebbe morto senza poter ricevere i sacramenti come concubinario: ciò che altrove è miseramente avvenuto. Niente dico poi delle finzioni che hanno avuto luogo la Dio mercè senza l'opera mia ma che mi han fatto stare a giorno essere il genitore

o la genitrice morti pel dolore di vedersi la figlia dal seno strappata. Negli stessi matrimoni di coscienza quali turbolenze non furono suscitate? che non soffrivano i ministri della Chiesa adoperati al rito religioso col corrispondente segreto, perchè voleva il governo accertarsi dello stato vedovile pretendendo che tali matrimoni facessero perdere il diritto alla pensione? Se non che essendo avvenuto il caso in persona di eminenti signori si diede un certo provvedimento....

I battesimi non si amministravano pria di espletare, l'atto civile, e ci volle dopo varie pressioni sofferte una dimostrazione di tutti i parroci perchè la consulta di Stato emettesse un parere che al fine mentre salvava il parroco come giudice inappellabile del pericolo di morte, non toglieva alcune responsabilità, che non meno menavano a tormentarlo, i casi sono a me avvenuti di tal sorta non meno che quelli di sepoltura nei quali dovetti rimaner responsabile per aver permesso il mio supplente che fosse portato in Chiesa provvisoriamente il cadavere di un fanciullo che andava alla putrefazione giacchè vi erano convenienze nelle quali doveva prender parte l'autorità civile la quale malgrado il prolungato elasso delle ore prescritte dalla legge non si vedeva comparire. Nei quali casi se io non avessi saputo redigere elaborate memorie a difesa avrei dovuto soccombere all'oppressione che far mi si voleva soffrire.

Il testimone è l'eminentissimo Arcivescovo di Napoli che m'intimò di presentarmi dietro l'ufficio del Procuratore generale....

Onorevoli Signori, io credo non porre in mezzo una idea troppo strana, se dico che il Codice francese ha una macchia d'origine in ordine al matrimonio civile. Quelle disposizioni erano fatte per uomini, che più non conoscevano che le brutali unioni, alle quali eransi assuefatti. Ma alla disposizione attuale proposta, precede mezzo secolo, nel quale, malgrado gli atti civili, ove esistessero, come in Napoli, i popoli sonosi assuefatti a non sapere scompagnare i due atti. *A fortiori*, vale ciò per coloro che dell'atto civile non mai hanno sofferto l'impero.

Quanto ho rassegnato a voi, onorevoli Signori, ben conoscete che non ho detto nel senso di accettare e rigettare la legge, come è il mio solito, ma solamente per esporre fatti e pratica, non sapendo elevarmi al di là con raffinati raziocinii.

Presidente. La parola spetterebbe al signor Senatore Di Colabiana, ma stante l'ora tarda sarà il caso di rimandare la seduta.

Voti. A domani, a domani.

Presidente. La seduta è rimandata a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).